

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	22
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	37
AFFARI SOCIALI (XII)	»	48
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	50
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	66
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	67

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3
SEDE REFERENTE:	
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	8
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha deciso che la discussione in Assemblea del disegno di legge in esame abbia inizio domani, a partire dalle ore 11. Fa quindi presente che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo è fissato alle ore 16.20 della giornata odierna e che gli stessi saranno esaminati dalla Commissione a partire dalle ore 17.30 di oggi.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 149 del 2013, nel testo adottato dal Governo e trasmesso al

Senato, recepisce integralmente, ad eccezione delle disposizioni di delega, il testo del disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura nella seduta del 16 ottobre 2013 (C. 1154-A), al termine di un ampio lavoro svolto dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e trasmesso quindi al Senato (S. 1118). Il testo oggi all'esame della Commissione, suddiviso in quattro capi, è stato oggetto – in più punti – di modifiche approvate dal Senato nel corso del relativo esame. Evidenzia che il capo I, composto del solo articolo 1, indica la finalità dell'intervento normativo, individuata nell'abolizione dei contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati e la loro sostituzione con « forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini », di cui all'articolo 11 (detrazioni per le erogazioni liberali) e all'articolo 12 (destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF). Rileva che l'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato al rispetto dei requisiti di trasparenza e democraticità indicati nel capo II del disegno di legge, in cui si prevede tra l'altro l'istituzione di un registro dei partiti politici, ai fini dell'accesso ai benefici (articoli 3 e 4). Fa presente che il capo II (articoli da 2 a 9) reca disposizioni riguardanti la democrazia interna dei partiti, la trasparenza e i controlli. L'articolo 2, al comma 1, definisce i partiti come libere associazioni (non conferendo dunque ad essi personalità giuridica) attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Il comma 2 pone una espressa relazione tra l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto-legge e il rispetto del metodo democratico che, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, deve presiedere al concorso alla determinazione della politica nazionale. L'articolo 3 prevede che per fruire dei benefici previsti dal decreto-legge i partiti si dotino di uno Statuto nella forma dell'atto pubblico, nel quale è descritto il simbolo che, come specificato da una modifica approvata al Senato, deve essere chiaramente

distinguibile da quelli degli altri partiti. Sono, quindi, individuati gli elementi necessari dello Statuto ai quali il Senato ha aggiunto l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato e le regole per assicurare la trasparenza, in particolare della gestione economico-finanziaria nonché il contenuto eventuale.

Per quanto riguarda le minoranze interne, ricorda un emendamento approvato dal Senato che prevede che lo Statuto debba promuovere la loro tutela e non assicurarla, come previsto dal testo originario. Inoltre, viene prevista espressamente l'eventualità di mancanza di opposizione interna ai partiti. L'articolo 4 istituisce il Registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal portale internet del Parlamento. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici di legge devono trasmettere – tramite il legale rappresentante, come specificato dal Senato – copia autentica del proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. La Commissione, previa verifica della presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, provvede all'iscrizione nel registro ovvero, in caso negativo, invita il partito ad apportarvi le necessarie modifiche entro un termine da 30 a 60 giorni. L'individuazione di tale termine per legge è stato introdotto dal Senato, mentre nel testo originario spetta alla Commissione stabilire il termine.

Ricorda che sempre al Senato è stato introdotto l'obbligo di motivazione in caso di diniego e la possibilità di impugnare l'atto di diniego presso il giudice amministrativo. Nel registro sono evidenziate due sezioni, l'una relativa ai partiti che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato agevolato, l'altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse del due per mille dell'IRPEF. L'articolo 5 prescrive ai partiti politici la realizzazione di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai

bilanci (compresi i rendiconti, come specificato dal Senato). Le informazioni relative a statuti e bilanci sono pubblicate (entro il 15 luglio di ogni anno) nel sito del partito e in quello del Parlamento dove deve essere resa nota, inoltre, la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari. Nel corso dell'esame del Senato è stata eliminata l'estensione di tale obbligo ai parlamentari europei. Vi sono ulteriori disposizioni relative ai casi in cui non è applicabile l'obbligo di presentare alla Presidenza della Camera la dichiarazione congiunta, da parte del finanziatore e del ricevente, prevista dall'articolo 4 della Legge n. 659 del 1981.

Fa presente che il testo reca poi le sanzioni conseguenti e gli obblighi di pubblicità. L'articolo 6 prevede che ai bilanci dei partiti siano allegati i bilanci regionali (o corrispondenti a più regioni come specificato dal Senato) e quelli delle fondazioni e associazioni controllate dai partiti. Come disposto a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato, l'applicazione di tale disposizione è rinviata all'esercizio 2014. L'articolo 7 reca l'obbligo, per i partiti iscritti nel registro, ossia quelli che intendano usufruire dei benefici previsti dalla legge, di avvalersi di una società di revisione esterna per il controllo della gestione contabile e finanziaria. Anche le articolazioni regionali dei partiti iscritti al registro che siano dotate di autonomia amministrativa e abbiano ricevuto proventi di almeno 150 mila euro, sono tenuti alla certificazione esterna, a partire dal 2014. L'articolo 8 del decreto-legge ribadisce le funzioni di controllo della Commissione di garanzia sulla regolarità e sulla conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici e dei relativi allegati, già previste dall'articolo 8 della legge n. 2 del 1997. Viene, inoltre, delineato un articolato apparato sanzionatorio, che nei casi più gravi (inottemperanza dell'obbligo di certificazione esterna di cui all'articolo 7 e dell'obbligo di presentare il rendiconto ed il relativo verbale di approvazione) prevede la cancellazione per un anno, da parte della Commissione, del partito poli-

tico dal registro, cui consegue la perdita del diritto di accedere ai benefici previsti dalla legge. La cancellazione del partito politico comporta l'esclusione del tesoriere, per cinque anni, dalla possibilità di sottoscrivere i bilanci. Negli altri casi sono previste sanzioni consistenti nella decurtazione (fino ai due terzi) delle somme derivanti dalla destinazione volontaria dell'IRPEF loro spettanti. L'obbligo di presentazione dei bilanci grava sui partiti fino al proprio scioglimento, e comunque non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali.

Passa poi all'articolo 9 che dispone in ordine alla parità di genere per l'accesso alle cariche elettive, prevedendo la riduzione delle risorse spettanti ai partiti che presentino nelle elezioni politiche ed europee meno del 40 per cento di candidati di uno dei due sessi. In particolare, la riduzione è pari allo 0,5 per cento per ogni punto percentuale al di sotto del 40 per cento, fino al massimo al 10 per cento. Inoltre, per i partiti che non hanno destinato almeno il 10 per cento delle risorse derivanti dalla disciplina del 2 per mille in iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un quinto delle somme loro spettanti a seguito della destinazione del 2 per mille. La sanzione è stata così aumentata nel corso dell'esame del Senato (nel testo vigente è pari ad un ventesimo). Le risorse eventualmente reperite a seguito delle sanzioni di cui sopra sono distribuite in maniera proporzionale tra i partiti che hanno rispettato la soglia del 40 per cento di rappresentanza di genere tra gli eletti.

Ricorda che il capo III (articoli da 10 a 13) disciplina la contribuzione volontaria ai partiti politici. L'articolo 10 disciplina le modalità di accesso alle nuove forme di contribuzione previste dal decreto-legge. Definisce i requisiti per poter accedere al finanziamento privato agevolato di cui all'articolo 11. Sono, inoltre, previsti dei limiti ai finanziamenti privati i cui importi massimi sono stati ridotti dal Senato a 100.000 euro sia per le persone fisiche, sia

per le persone giuridiche (la norma vigente prevede rispettivamente il limite di 300.000 e 200.000 euro). Tali limiti sono estesi anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a garanzie concesse a favore dei partiti e si applicano alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. L'erogazione di donazioni per importo superiori comporta una sanzione amministrativa pecuniaria sia per il donatore, sia per il partito. Il Senato ha soppresso la previsione del limite delle donazioni da parte di persone fisiche pari al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti al conto economico del partito. Parimenti è stata soppressa la disciplina transitoria che prevede solamente per gli anni 2014, 2015 e 2016 la possibilità di accettare donazioni di persone fisiche pari, rispettivamente al 15 per cento, 10 per cento e 5 per cento. Inoltre, il Senato ha introdotto l'obbligo di effettuare le donazioni liberali (sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche) tramite banca o ufficio postale o altre forme di pagamento che consentono la tracciabilità dell'operazione e l'identificazione dell'autore. L'articolo 11 modifica il regime vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici. La detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate a partire dal 2014 per i partiti iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 e, come aggiunto dal Senato, anche alle erogazioni effettuate ai partiti e alle associazioni promotrici dei partiti, prima della loro iscrizione nel suddetto registro, purché essi risultino iscritti entro la fine dell'esercizio.

Evidenzia che, per le erogazioni liberali da 30 a 30.000 euro effettuate da persone fisiche, è prevista una detrazione del 26 per cento. Sono detraibili inoltre le erogazioni effettuate esclusivamente tramite bonifico bancario o postale tracciabili a decorrere dall'anno di imposta 2007. Le società possono detrarre un importo pari al 26 per cento per importi tra 30 e 30.000 euro, ad eccezione di alcune tipologie di enti, tra cui le società concessionarie dello

Stato o di enti pubblici. I versamenti devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identificabilità dell'autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Sottolinea che l'onere derivante dal minor gettito dovuto alle detrazioni è valutato in 27,4 milioni per il 2015 e in 15,65 milioni dal 2016 e la relativa copertura è garantita dai risparmi di spesa disponibili con l'abrogazione graduale dei contributi ai partiti politici disposta dal provvedimento. In caso di insufficienza delle predette risorse si prevede la riduzione del tetto massimo delle risorse destinate alla devoluzione del 2 per mille IRPEF ai partiti politici. Viceversa, ove l'onere risulti inferiore, la differenza positiva andrà ad integrare le risorse destinate al 2 per mille. L'articolo 11-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, assoggetta a IMU gli immobili dei partiti politici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, in deroga alla disciplina generale dell'imposta applicabile agli immobili degli enti non commerciali. L'articolo 12 introduce, a decorrere dall'anno finanziario 2014, un meccanismo volontario di contribuzione ai partiti, riconoscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di un partito politico purché iscritto in apposita sezione del registro dei partiti politici. La facoltà è riconosciuta anche ai contribuenti esentati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'articolo 13 sottopone la raccolta in via telefonica di fondi per campagne promozionali della partecipazione alla vita politica al codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici. Tale raccolta è qualificata erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle suddette campagne promozionali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Ricorda che il capo IV (articoli da 13-bis a 19) contiene le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge e dispone che alle stesse si possa applicare il c.d. rito abbreviato. L'articolo 14 consente di mantenere la fruizione del sistema di contribuzione pubblica vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, per i partiti e i movimenti politici che se ne avvalgono, per l'esercizio finanziario in corso e i tre esercizi successivi. Tale fruizione è sottoposta a progressive riduzioni nel suddetto arco temporale per cessare completamente dal 2017 (commi 1-3). La progressione comporta la fruizione integrale nell'esercizio in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto e successive riduzioni per i restanti esercizi rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante. In ogni caso, non è previsto alcun finanziamento pubblico per le spese relative alle elezioni che si svolgano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La medesima disposizione elenca le disposizioni di legge abrogate in virtù della nuova disciplina introdotta (comma 4).

Quanto all'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, osserva che lo stesso introduce due modifiche alla norme in materia di controllo delle spese elettorali. La prima di esse prevede che i rappresentanti di partiti che hanno presentato candidature alle elezioni politiche debbano presentare direttamente alla Corte dei conti il consuntivo delle spese elettorali, e non ai Presidenti delle rispettive Camere, che attualmente provvedono all'inoltro alla Corte, come richiesto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993. La seconda individua in un collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti il soggetto sanzionatore in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti. L'articolo 15 prevede che le norme in materia di anagrafe patrimoniale la cui applicazione è stata estesa ad opera della legge

n. 96 del 2012, anche ai tesoreri dei partiti (che non sono anche parlamentari), si applichi a costoro solamente nel caso il partito di riferimento abbia almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato. Con un emendamento approvato Senato, tali disposizioni sono, inoltre, estese al responsabile nazionale del partito, ai componenti dell'organo di direzione politica nazionale e al presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia. L'articolo 16 estende ai partiti politici purché iscritti nel registro nazionale la normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà, a prescindere, come specificato dal Senato, dal numero dei dipendenti. L'articolo 17 stabilisce un vincolo di destinazione residuale delle economie di spesa derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico ai partiti, disposta ai sensi dell'articolo 14 del decreto, in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'articolo 17-bis, introdotto dal Senato, attribuisce all'Avvocatura dello Stato il patrocinio e la rappresentanza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. L'articolo 18 al comma 1 individua i destinatari delle disposizioni del provvedimento. Il comma 1-bis, aggiunto dal Senato, prescrive l'obbligo ai partiti di fornire i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento in formato aperto. Ricorda, infine, l'articolo 19 che dispone in ordine alla entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno stesso della sua pubblicazione.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), fa presente che, pur consapevole della necessità prospettata dai gruppi della maggioranza di approvare in tempi rapidi e senza modifiche il provvedimento in discussione, alcune norme introdotte dal Senato recano errori che richiederebbero interventi correttivi, se non in questa sede, quantomeno in un prossimo futuro.

Al riguardo, richiama, in particolare, l'articolo 10, comma 1, come modificato dal Senato, che esclude dalla contribu-

zione volontaria agevolata e dalla destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i partiti politici che non hanno più una rappresentanza in parlamento. Tale norma andrebbe, a suo avviso, necessariamente coordinata con quanto disposto dal medesimo articolo 10 che ammette, invece, alle forme di contribuzione volontaria e indiretta, i partiti politici che abbiano conseguito, nell'ultima consultazione elettorale, almeno un candidato eletto al Parlamento europeo.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di superare tale irragionevolezza ritornando a quanto aveva previsto la Camera nel testo del disegno di legge C. 1154, come risultante dalle modifiche approvate.

Sottolinea, inoltre, la norma di cui all'articolo 11-*bis* in materia di applicazione dell'IMU agli immobili posseduti dai partiti. Al riguardo evidenzia che l'IMU, come introdotta dal Governo Monti non si applicava agli immobili posseduti dai partiti politici. Segnala, tuttavia, che i partiti politici in realtà hanno da sempre pagato l'ICI.

Danilo TONINELLI (M5S) fa presente che non entrerà nel merito del provvedimento in quanto il suo gruppo ha deciso che concentrerà i propri interventi e le proprie proposte emendative nell'*iter* in Assemblea. Preannuncia dunque che in Commissione non saranno presentati emendamenti.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) rileva come una disamina delle modifiche approvate dal Senato non porta ad affermare che vi sono stati dei miglioramenti rispetto a quanto aveva definito la Camera al termine dell'esame del disegno di legge del Governo C. 1154. Tuttavia, sottolinea come su questo tema sia stato già perso troppo tempo e va considerato che il decreto-legge in esame scadrà il 26 febbraio prossimo. Per tale ragione, il suo gruppo non presenterà emendamenti essendo favorevole ad un'accelerazione dell'*iter* parlamentare che consenta di ottenere subito il risultato anziché rischiare di dover riprendere il percorso dall'inizio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista alle 17.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 17.50.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella giornata odierna.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che la II Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole. Fa presente che il Comitato per la legislazione e la V Commissione Bilancio esprimeranno il parere di competenza direttamente per l'Assemblea.

Comunica quindi che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame (*vedi allegato*). Con riguardo alle proposte emendative presentate al provvedimento in esame, fa presente che alcune presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non

siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Ritiene pertanto, alla luce dei richiamati criteri e della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Boccadutri 1.01 in quanto reca, nella parte relativa alla copertura finanziaria, norme che appaiono eccedere la loro funzione compensativa e che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto del decreto-legge (si veda il parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013); gli emendamenti Matteo Bragantini 5.1 che estende alle organizzazioni sindacali le norme previste dall'articolo 5 in materia di trasparenza e di semplificazione; Mazziotti di Celso 5.7 che reca divieti di finanziamento da parte di soggetti istituzionali in favore di soggetti che svolgono attività di elaborazione di politiche pubbliche e l'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 8.01 che detta disposizioni in materia di trattenute sindacali.

Rocco PALESE (FI-PdL) ed Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrivono tutti gli emendamenti presentati dal collega Bianconi e successivamente li ritirano.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritira tutti gli emendamenti presentati dai colleghi appartenenti al suo gruppo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i prescritti pareri.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro, intendendosi altrimenti espresso parere contrario, i presentatori degli emendamenti Lauricella 1.3, Di Lello 3.1, Ottobre 5.6, Matteo Bragantini 5.2 e 5.3, Di Lello 10.2 e 10.3, Ottobre 10.4, Di Lello 10.5, Matteo Bragantini 11.1 e 14.1, Lauricella 14.2 e Mazziotti di Celso 16.1.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede alla presidenza chiarimenti in ordine al giudizio di inammissibilità relativo al suo emendamento 5.7, che riproduce il contenuto di un identico emendamento dichiarato ammissibile durante l'esame svolto al Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Mazziotti di Celso, ricorda che il vaglio di ammissibilità svolto alla Camera dei deputati sulle proposte emendative presentate ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge è, di norma, più restrittivo di quello svolto al Senato relativamente alla verifica della attinenza delle proposte emendative medesime rispetto alla materia oggetto dei provvedimenti.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ritirare il proprio emendamento 1.3, fa presente che la sua finalità era quella di chiarire, nella rubrica dell'articolo 1, che il finanziamento pubblico ai partiti politici non è abolito dal provvedimento in discussione ma solo rimodulato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Ottobre 5.6 e lo ritira.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Matteo Bragantini 5.2 e 5.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Di Lello 10.2 e 10.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Ottobre 10.4 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 10.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Matteo Bragantini 11.1 e 14.1.

Giuseppe LAURICELLA (PD) illustra il proprio emendamento 14.2, evidenziando come egli resti fermo nell'opinione per cui l'abolizione del finanziamento pubblico equivalga ad una violazione del principio della partecipazione democratica che è a fondamento dell'articolo 49 della Costituzione. Rileva come la dipendenza da un finanziamento privato sacrifichi l'autonomia stessa dei partiti politici.

Ritiene giusta una regolamentazione della materia ma non ne condivide una deriva in senso privatistico.

Ricorda come ultimamente vi siano state varie iniziative che rischiano di attenuare il suddetto principio democratico, quali appunto le norme sul finanziamento pubblico dei partiti, sull'innalzamento delle soglie nell'ambito della legge elettorale: occorre a suo avviso riformare senza violare i principi fondanti e fondamentali. Rileva come anche nel richiamare l'esito del *referendum* sul finanziamento dei partiti, va considerato come questo, al pari di una legge, può non rimanere fermo nel tempo, tenendo conto delle modifiche richieste dalla diversa situazione storica.

Evidenzia come il proprio emendamento 14.2, pur nel suo significato sim-

bolico, tende a sancire la natura del finanziamento che non può non rimanere pubblica.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) sottoscrive l'emendamento Lauricella 14.2, concordando con le motivazioni testé espresse dal presentatore.

Alfredo D'ATTORRE (PD), pur condividendo nel merito alcune delle argomentazioni esposte dal collega Lauricella, chiede al presentatore di ritirare l'emendamento. Ricorda, infatti, come in molti avessero delle perplessità sulla logica di questo provvedimento, anche alla luce dei principi sanciti dalla Costituzione e del fatto che si stanno introducendo disposizioni che non hanno riscontro in nessuna democrazia dell'Unione europea. Ritiene tuttavia importante che l'impegno assunto sia portato a termine, pur con le forti riserve esistenti nel merito, così da evitare la mancata conversione del decreto-legge in esame.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo come componente della Commissione e non nella sua funzione di relatore, rileva come possa da alcuni ritenersi che vi siano profili di dubbia costituzionalità ma non si può arrivare ad affermare che si stia intervenendo in evidente contrasto con la Costituzione. Condivide lo spirito con cui il collega D'Attorre ha invitato il collega Lauricella a ritirare il proprio emendamento ed il richiamo alla peculiarità della disciplina in esame rispetto a quella di molti paesi dell'Unione europea. Ritiene peraltro che non possa essere trascurato il fatto che tale peculiarità deriva dalle patologie connesse al sistema dei partiti, dalla corruzione diffusa, e dall'invasività della politica in molti settori.

Ribadisce quindi l'invito al collega Lauricella a ritirare l'emendamento 14.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) nel merito ritiene condivisibili le considerazioni del collega Fiano sul fatto che questa disciplina viene considerata come

una necessità dopo i mali degli ultimi anni, ma ritiene importante ricordare come il *referendum* sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti sia stato considerato ammissibile e non si può dunque parlare di incostituzionalità.

Giuseppe LAURICELLA (PD) precisa di non aver parlato di incostituzionalità, ma di aver fatto presente come l'articolo 49 della Costituzione offre come strumento di partecipazione alla vita democratica del Paese il sostegno a quelle associazioni che sono i partiti politici. Il finanziamento si lega dunque al suddetto articolo 49 e quindi senza il finanziamento pubblico si assiste necessariamente ad un decremento del tasso di democraticità del Paese.

Peraltro, alla luce del dibattito svolto, ritira il proprio emendamento 14.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 16.1.

Cristian INVERNIZZI (LNA) comunica il voto contrario del suo gruppo sul con-

ferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame e preannuncia che il deputato Matteo Bragantini svolgerà, per il suo gruppo, la funzione di relatore di minoranza in Assemblea.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame per le ragioni già esposte in precedenza.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 2096 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti).

1. Il finanziamento pubblico ai partiti è abolito in ogni sua forma dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. È costituito un Fondo di 20 milioni di euro per la costituzione della cassa integrazione in deroga per i dipendenti di tutti i partiti politici il cui rapporto di lavoro cessa a causa dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.

3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 si provvede con i risparmi di spesa conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.

1. 1. Bianconi.

Al comma 2, sostituire le parole: di contribuzione indiretta con le seguenti: di contribuzione pubblica indiretta.

1. 2. Bianconi.

Alla rubrica ART. 1, sostituire la parola: abolizione con la seguente: limitazione.

1. 3. Lauricella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali).

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:

a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;

e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.

6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rim-

borsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.000.

8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.

11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge

non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

ART. 1-ter.

(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96).

1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati; dei membri del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui. »;

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: « Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale »;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse al-

l'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) all'articolo 9:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: « sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sui rendiconti dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « È trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto »;

3) al comma 9, le parole: « o la relazione della società di revisione » sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: « la relazione della società di revisione e » sono soppresse.

ART. 1-quater.

(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e

successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

ART. 1-*quinquies*.

(*Sanzioni*).

1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

ART. 1-*sexies*.

(*Abrogazioni*).

La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

ART. 1-*septies*.

(*Copertura finanziaria*).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies*, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si provvede oltre che con i

risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare

risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4 e 14.

1. 01. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimere il comma 2.

2. 1. Bianconi.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto.

3. 1. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: simbolo aggiungere la seguente: principale.

3. 2. Bianconi.

Al comma 1 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

3. 3. Bianconi.

Sopprimere il comma 2.

3. 4. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3. 5. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3. 6. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

3. 7. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

3. 8. Bianconi.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature.

3. 9. Bianconi.

Al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: consigli comunali aggiungere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dopo la parola: sindaco aggiungere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3. 10. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera o-bis).

3. 11. Bianconi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto e al comma 3 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto; *e al comma 2 sopprimere le parole:* iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 8 sopprimere il comma 2;

all'articolo 9, comma 5, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 10, comma 2 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4 *e alla lettera b), sopprimere le parole da:* sempre che si tratti *fino alla fine della lettera;*

all'articolo 10, comma 3, sopprimere le parole da: e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti *fino alla fine del comma;*

all'articolo 11, comma 1, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

4. 1. Bianconi.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: partiti politici *aggiungere le seguenti:* e le organizzazioni sindacali che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici.

5. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È vietata la visualizzazione, attraverso la rete *internet*, di informazioni, immagini e video, effettuata a scopo di lucro, nei siti dei partiti di cui al comma

1, nonché nei siti, blog o portali comunque denominati, riconducibili ad un partito o movimento politico, o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche.

1-ter. Accertata la violazione del divieto di cui al comma *1-bis* la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici dispone la cancellazione del partito o movimento politico dal registro di cui all'articolo 4 per tre anni.

5. 6. Ottobre.

Al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole: cariche di Governo *aggiungere le seguenti:* , dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti i titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: cariche di Governo *aggiungere le seguenti:* , dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti i titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.

5. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle articolazioni regionali dei partiti sono estesi gli obblighi di cui al precedente comma, in quanto compatibili. Le altre articolazioni dei partiti, sempreché autonome amministrativamente, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet*, o su quello dell'articolazione superiore o coordinata, un bilancio redatto, anche secondo il criterio di cassa, e una relazione contenente l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000.

5. 4. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, è fatto divieto di erogare finanziamenti o contributi in favore di partiti politici.

5. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. È vietata la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti *internet*, anche presentati sotto forma di *blog*:

di partiti o di movimenti politici che abbiano un rappresentante alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, o nei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;

dei gruppi politici di qualunque assemblea elettiva;

di soggetti di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché di cui all'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, per l'esercizio del diritto di propaganda politica.

D'ufficio ovvero a seguito di segnalazione la Commissione intima la rimozione degli annunci all'intestatario del sito *internet*, così come individuato secondo il protocollo di rete « Whois », entro un termine non superiore a sette giorni. Nel caso di inadempimento è comminata all'intestatario una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascun giorno di permanenza dei suddetti annunci successivamente al termine intimato.

4-ter. Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli organi di stampa autorizzati ai sensi della legge n. 47 del 1948 e successive modificazioni, la cui testata è di proprietà di persone giuridiche.

4-quater. È sempre consentita la pubblicazione di annunci che promuovono il tesseramento, nonché le campagne, le iniziative pubbliche o le riunioni del partito o del movimento politico, sempreché non contengano al loro interno annunci commerciali di società terze.

5. 5. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È fatto divieto a enti, aziende, società e altre istituzioni partecipate da enti pubblici di finanziare istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da personalità che siano membri di organi di governo o di assemblee elettive locali, regionali, nazionali o europee o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. È altresì fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende, società e altre istituzioni sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive locali, regionali o nazionali di contribuire alla predette fondazioni e associazioni.

5. 7. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: corrispondenti a più regioni, inserire le seguenti: , ove esistenti.

6. 1. Bianconi.

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: esclusi i partiti operanti solo su dimensione regionale.

7. 1. Kronbichler, Boccadutri.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Trattenute sindacali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

8. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento.

10. 1. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

10. 2. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: spettanti all'Italia, *aggiungere le seguenti:* o in uno dei consigli regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

10. 3. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.

10. 6. Bianconi.

Al comma 7 sostituire le parole: euro 100.000 annui *con le seguenti:* euro 2.000

annui. Ai soggetti erogatori è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 95 per cento del valore dell'erogazione.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

10. 4. Ottobre.

Al comma 7, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 300.000 euro annui.

10. 7. Bianconi.

Al comma 8, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000.

10. 8. Bianconi.

Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì ammessi ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto i partiti politici che non adempiono agli obblighi previsti dal proprio statuto, redatto ai sensi dell'articolo 3.

10. 5. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: e le quote associative,.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali aggiungere le seguenti: e delle quote associative.

11. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non

abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.

11. 2. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

ART. 11-bis.

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

ART. 11-ter.

1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

11-bis. 01. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

ART. 11-ter.

1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.

11-bis. 02. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

ART. 12.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai partiti operanti esclusivamente su dimensione regionale.

12. 1. Kronbichler, Boccadutri.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente;

2-ter. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis e 416-ter del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata.

12. 2. Boccadutri, Migliore, Pilozi, Kronbichler.

ART. 14.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 2, sostituire la parola cessa con il seguente periodo: è riconosciuto nella misura del 10 per cento rispetto a quello previsto dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 e dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.

14. 2. Lauricella.

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine del sostegno del reddito e del reinserimento nel tessuto produttivo dei dipendenti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari, il cui rapporto di lavoro sia cessato, per licenziamento o scadenza del termine, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, agli stessi – quando facciano difetto i relativi requisiti contributivi – è estesa l'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, a carico del fondo di cui al comma 2, fino a esaurimento del suo ammontare.

1-bis. Il godimento del trattamento di cui al comma 8 precedente è subordinato:

all'attivazione da parte della Regione di residenza della persona interessata della sperimentazione del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

alla stipulazione da parte della persona interessata del contratto di ricollocazione con un'agenzia specializzata accreditata presso la Regione.

16. 1. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli.

Al Titolo, sostituire le parole e della contribuzione indiretta con le seguenti: e della contribuzione pubblica indiretta.

Tit. 1. Bianconi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 70 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	22
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	33
SEDE CONSULTIVA:	
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Atto n. 70.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ivan SCALFAROTTO (PD), *relatore*, osserva come lo schema di regolamento in esame disciplini i parametri forensi, sulla base della recente legge che, a fine 2012, ha organicamente disciplinato la professione di avvocato e confermato il superamento delle tariffe professionali (articolo 13, comma 6, legge n. 247 del 2012).

Ai parametri forensi verrà fatto riferimento, nella determinazione del compenso del professionista, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Allo schema di regolamento, composto da 29 articoli, sono allegate specifiche tabelle che forniscono i parametri per i

compensi per l'attività giudiziale davanti alle diverse giurisdizioni, per l'attività stragiudiziale e per quella di arbitrato.

Il nuovo schema di regolamento riprende, per la gran parte, il contenuto della proposta di regolamento del CNF del maggio 2013, confermando la principale caratteristica del sistema dei parametri già sancito dal DM del 2012 ovvero la sua applicazione in via sussidiaria: solo in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente sul compenso professionale dovuto vi sarà l'intervento del giudice.

Parte integrante del decreto, come accennato, sono le tabelle contenenti i parametri, cui l'articolato concretamente rinvia per la liquidazione dei compensi.

Le tabelle parametriche (precedute da una parte normativa contenente una serie di principi da utilizzare per la individuazione del compenso) riguardano l'intero comparto professionale forense, estendendosi alla materia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, stragiudiziale e arbitrato.

La nuova struttura dei parametri, divisa per tipologia di giudizio, prevede all'interno di ogni tabella una suddivisione per scaglioni di valore della controversia che corrispondono a quelli volti a individuare il *quantum* del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 115/2002.

Per ogni giudizio sono state individuate di regola 5 fasi per ognuna delle quali sono indicate le specifiche attività dell'avvocato; ad ogni fase è attribuito un parametro rapportato al valore della controversia.

In fase di liquidazione del compenso, il giudice, individuato il giudizio nella corrispondente tabella, dovrà: Individuare la fascia di valore della controversia e la fase del giudizio; procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dall'avvocato.

Per il processo penale, stante la sua « peculiarità » rispetto alla materia civile, sono state previste alcune modifiche (pur conservando lo stesso schema). Infatti: è

prevista una tabella unica (tab. 15) con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio (in materia penale, manca la suddivisione per fasce di valore mancando il valore della controversia); è stata « conservata » la suddivisione dell'attività professionale in fasi (ridotte a 4) connesse alla struttura del procedimento penale.

Gli aspetti principali del provvedimento in esame appaiono i seguenti: la conferma della liquidazione del compenso per fasi; si prevede la bipartizione tra cause civili (nonché amministrative, contabili, tributarie, davanti alle corti europee e giudizi costituzionali) da una parte e quelle in materia penale dall'altra; l'aumento del compenso medio (pur inferiore rispetto alla proposta del CNF), incrementato – secondo la relazione illustrativa – almeno del 50 per cento rispetto a quanto previsto dal vigente DM 140/2012; i parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dalle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti all'interno di una forbice percentuale, a volte anche molto ampia; il DM 140 prevede invece – ferma l'applicazione dei criteri generali – che sia il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, ad aumentare o diminuire il compenso (articolo 11, comma 1); in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si prevede un aumento del compenso anziché – come proposto dal CNF – una diminuzione. L'abbattimento del compenso, secondo il Governo, si sarebbe posto, infatti, in un'ottica antitetica rispetto a quella deflattiva; l'adozione di strategie dilatorie da parte dell'avvocato è valutato negativamente dal giudice ai fini del compenso; al contrario, si prevede un incremento del compenso a favore dell'avvocato vittorioso che nel corso del giudizio abbia fatto emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte costituita (ovvero quella che la relazione governativa definisce « soccombenza qualificata »); la possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di « *class action* », in considerazione della particolare natura di tali cause; la

particolare disciplina del compenso in caso di pluralità di difensori e di società tra avvocati.

Viene, inoltre, confermata la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall'uso generale della locuzione « di regola » introdotta nell'articolato. Proprio la natura meramente orientativa e non vincolante dei parametri giustifica, secondo il Governo, il mancato recepimento della proposta del CNF di prevedere il raddoppio o il quadruplicarsi del compenso per casi di particolare o straordinaria importanza.

Passa, quindi all'esame analitico delle disposizioni del provvedimento.

Quanto al Capo I: Disposizioni generali (articoli 1-3), rileva che l'articolo 1 conferma che l'ambito applicativo del nuovo regolamento, come già quello del DM 140, è quello di disciplinare il sistema dei parametri professionali degli avvocati nel caso di mancata determinazione consensuale. Il sistema dei parametri riguarderà le ipotesi di liquidazione giudiziale, anche officiosa, nonché di prestazione nell'interesse di terzi o di prestazione prevista dalla legge.

L'articolo 1 ribadisce, inoltre, un principio già presente nel DM 140, ovvero la correlazione tra l'importanza della prestazione svolta e la liquidazione del compenso

Altro principio, già presente nel DM 140 e confermato dal nuovo regolamento, è quello secondo cui sussiste il diritto alla liquidazione del compenso maturato per l'opera effettivamente svolta.

L'articolo 2 – diversamente dal DM 140 che lo prevede in misura fissa – prevede il diritto al rimborso delle spese forfettarie nella misura tra il 10 per cento e il 20 per cento del compenso per la prestazione.

Si tratta di rimborso *una tantum*, non riferibile, cioè, alle singole fasi, e concernente spese diverse da quelle per le quali si possa esibire una documentazione giustificativa che sono, invece, sempre rimborsabili dietro la prova dell'avvenuto pagamento.

L'articolo 3, al fine di colmare eventuali lacune del sistema dei compensi, conferma

l'applicazione analogica dei parametri ministeriali quando i compensi stessi non sono regolati da specifica previsione rispetto ad una fattispecie.

Quanto al Capo II: Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (articoli 4-11), l'articolo 4 detta i parametri generali per la determinazione dei compensi confermando il meccanismo di liquidazione per fasi.

L'articolo 4, segnatamente, elenca gli elementi valutativi ai fini della liquidazione del compenso per l'attività civile, amministrativa e tributaria. Si deve, quindi, tenere conto soprattutto dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; ulteriori elementi sono le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata; le condizioni soggettive del cliente; i risultati conseguiti; il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Ulteriori elementi valutativi sono considerati i contrasti giurisprudenziali nonché il contenuto della corrispondenza con il cliente

La disposizione in esame indica le diverse fasi del giudizio. Per ciascuna di esse e con riferimento ai singoli scaglioni di valore, è indicato il compenso medio della prestazione.

Nel determinare il compenso, il giudice tiene conto del valore medio indicato nelle tabelle allegate; in applicazione dei citati parametri generali, tale valore può essere aumentato fino all'80 per cento nonché diminuito fino al 50 per cento. Solo per la fase istruttoria sono previsti valori diversi (aumento fino al 100 per cento e diminuzione fino al 70).

L'articolo 4 detta poi una serie di specifiche disposizioni relative al possibile aumento o diminuzione del compenso.

Lo schema di nuovo regolamento conferma la liquidazione per fasi già prevista dal DM 140/2012, elencando in maniera specifica le attività dell'avvocato per ogni singola fase e, sostanzialmente, confermando l'impianto attuale che divide il procedimento nelle seguenti segmenti: fase di studio della controversia; fase istruttoria; fase decisionale; fase di esecuzione.

Rispetto alle previsioni del DM 140, si rileva la divisione in due sottofasi del procedimento esecutivo: fase di studio-introductiva e fase di istruttoria-trattazione.

Per l'eventuale conciliazione giudiziale e transazione della controversia è confermato il possibile aumento del compenso fino a un quarto rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale (analoga-mente, il DM 140/2012, all'articolo 4, comma 5, prevede, in caso di conciliazione, un possibile aumento del compenso fino al 25 per cento).

Al contrario, sarà possibile la diminuzione del compenso in caso di eventuali condotte dilatorie da parte dell'avvocato (la valutazione del *quantum* è demandata al giudice).

Si prevede, inoltre: un aumento fino a un terzo del compenso liquidabile dal giudice a carico del soccombente in caso di manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa; una riduzione del 50 per cento del compenso per l'avvocato soccombente in caso di responsabilità processuale aggravata *ex* articolo 96 c.p.c. (per mala-fede o colpa grave) nonché per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda; analoga riduzione è prevista dal DM 140.

L'articolo 5 concerne la determinazione del valore della controversia.

Nelle liquidazioni a carico del soccombente il valore è determinato a norma del codice di procedura civile.

Il riferimento pare quindi essere agli articoli 10-17 c.p.c.

Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, criterio base è invece il valore corrispondente all'entità della domanda.

Ulteriori, specifici criteri sono precisati per la liquidazione a carico del cliente o del soccombente nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa.

Lo schema di regolamento, a differenza del DM 140, precisa detti criteri anche per le controversie in materia di pubblici contratti e davanti agli organi di giustizia tributaria.

L'articolo 5 individua, poi, il valore della controversia che risulti di valore indeterminabile in base ad uno specifico criterio.

Mentre il DM 140/2012 prevede che, in tali casi, debba tenersi conto solo « dell'oggetto e della complessità » della controversia, lo schema di nuovo regolamento stabilisce che tali cause sono, di regola, considerate di valore non inferiore a 26.000 euro e non superiore a 260.000 euro. Derogano a tale limite massimo le cause di valore indeterminabile di particolare rilievo – per l'oggetto, per la complessità delle questioni e per gli effetti, anche di natura non patrimoniale – il cui valore, di regola, è considerato entro lo scaglione fino a 520.000 euro.

L'articolo 6 reca la disciplina applicabile per la liquidazione dei compensi professionali relativi a controversie di valore superiore a 520.000 euro.

L'articolo 7 precisa che, per i giudizi non conclusi, il legale ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

L'articolo 8 prevede l'ipotesi di incarico conferito a un collegio difensivo, un avvocato domiciliatario o una società di avvocati.

Una rilevante novità è contenuta nell'articolo 9 che – recependo la proposta del CNF – stabilisce che all'avvocato abilitato al patrocinio spetta la metà del compenso spettante all'avvocato.

L'articolo 10 stabilisce che i compensi degli arbitri, per gli arbitrati sia rituali che irrituali, sono di regola determinati in base ai parametri della tabella allegata.

Agli avvocati che difendono in arbitrati, sia rituali che irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti ai parametri di cui alla tabella allegata (tab. 26).

L'articolo 11 estende all'avvocato, per affari e cause civili, amministrative e tributarie fuori dal luogo di abituale residenza, la disciplina dell'indennità di trasferta e rimborso spese dettata dall'articolo 27 per l'attività stragiudiziale. Analoga estensione è stabilita nel settore penale.

Con riguardo al Capo III: Disposizioni concernenti l'attività penale (articoli 12-17), l'articolo 12 prevede la disciplina relativa ai parametri generali per la determinazione dei compensi nel settore penale.

I parametri, con qualche eccezione derivante dalla natura dell'attività (es. numero e gravità delle imputazioni; esito ottenuto, anche riguardo alle conseguenze civili), sono gli stessi enunciati dall'articolo 5 per le cause nel settore civile (natura della causa, complessità, contrasti giurisprudenziali, rilevanza patrimoniale, ecc.). Norma specifica è quella che prevede di considerare, ai fini del compenso, anche il numero di udienze, diverse da quelle di mero rinvio.

Rispetto al settore civile manca, tra i criteri generali, la valutazione negativa da parte del giudice di eventuali condotte dilatorie ai fini della liquidazione del compenso all'avvocato

Specifica disposizione prevede, di regola, la riduzione del 30 per cento del compenso dell'avvocato per il gratuito patrocinio penale (nel civile, la riduzione è del 50 per cento).

La disposizione in esame precisa, come già l'articolo 4 per il settore civile, che la liquidazione del compenso avviene per fasi: per la struttura del processo penale, le fasi si riducono a tre: fase di studio; fase introduttiva; fase decisionale.

Gli articoli 13, 14 e 15 e 17 prevedono disposizioni speculari a quelle dettate per il settore civile in relazione ai compensi per giudizi non compiuti, per gli incarichi affidati a società di avvocati e per le trasferte; anche ai praticanti abilitati al patrocinio penale, come in quello civile, sarà liquidata, di regola, la metà del compenso spettante all'avvocato.

L'articolo 16 precisa che, in relazione al compenso, l'avvocato della persona offesa e quello che assiste la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda hanno diritto allo stesso trattamento; si dovrà quindi, anche in tali casi, fare riferimento ai parametri previsti dalle tabelle allegate.

Sul Capo IV: Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale (articoli 18-27), osserva che mentre l'articolo 18 sancisce l'onnicomprensività dei compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali, l'articolo 19 detta i parametri generali di cui il giudice tiene conto per determinare (« di regola ») i compensi, parametri anch'essi analoghi a quelli indicati per le attività giudiziali nel settore civile e penale.

Anche in tal caso, la forbice di aumento-diminuzione dei compensi che il giudice può applicare, rispetto ai valori della tabella, sono previsti fino all'80 per cento in aumento e fino al 30 per cento in diminuzione.

L'articolo 20 prevede, sulla base dei parametri contenuti nella relativa tabella (tab. 25), una autonoma determinazione del compenso dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali che abbiano un'autonoma rilevanza, svolte precedentemente o in concomitanza con prestazioni giudiziali.

L'articolo 21 indica i parametri sulla cui base viene determinato il valore dell'affare, in analogia con quanto previsto dall'articolo 5 per il valore delle controversie civili, amministrative e tributarie.

L'articolo 22 prevede gli stessi aumenti percentuali (del 30 per cento) per scaglioni crescenti di valore della causa previsti per dall'articolo 6 per la liquidazione dei compensi per cause di valore superiore a 520.000 euro.

L'articolo 23 reca la disciplina dei compensi in caso siano incaricati dell'attività stragiudiziale nel medesimo affare una pluralità di avvocati ovvero quando l'incarico è affidato ad una società di avvocati. La disciplina è la stessa prevista dall'articolo 8, cui si fa rinvio.

In relazione al contenuto dei successivi articoli 24 e 25, analogo rinvio può essere fatto, rispettivamente, agli articoli 9 e 7 dello schema di regolamento per quanto riguarda il compenso di praticanti abilitati al patrocinio e per incarico non portato a termine.

L'articolo 26 prevede i parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi per attività connesse all'attività giudiziale ma non espressamente previste. La

norma stabilisce, infatti, che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso è liquidato a percentuale (fino al massimo del 5 per cento) sul valore dei beni amministrati; ulteriori elementi di valutazione dell'entità del compenso sono costituiti dalla durata dell'incarico, dalla sua complessità e dall'impegno profuso.

L'articolo 27 detta una disciplina per i rimborsi delle trasferte, applicabile oltre che alla materia stragiudiziale, in forza del rinvio degli articoli 11 e 15, anche nel settore civile e penale (Capi II e III).

La norma stabilisce che l'avvocato che, per eseguire l'incarico professionale, si trasferisce in luoghi diversi da quello ove svolge la professione in modo prevalente ha diritto al rimborso delle spese, documentate, di soggiorno e di trasferimento. In relazione alle prime, ci si riferisce alle spese per un albergo 4 stelle, con una maggiorazione del 10 per cento per spese accessorie. Per quanto riguarda le spese di trasferimento sono riconosciute un'indennità chilometrica, il rimborso del pedaggio autostradale e del parcheggio.

Il Capo V prevede la disciplina transitoria e l'entrata in vigore (articoli 28-29)

Andrea COLLETTI (M5S) a nome del proprio gruppo, esprime soddisfazione per il superamento del decreto n. 140 del 2012, che a suo giudizio determinava una vergognosa proletarizzazione della professione forense. Ritiene che, invece, il provvedimento in esame sia nel complesso soddisfacente, per quanto migliorabile.

Illustra, quindi, il seguente documento di lavoro, auspicando che possa essere oggetto di dibattito in Commissione ed essere preso in considerazione dal relatore per la redazione della sua proposta di parere:

« La II Commissione,

presa lettura dello Schema di Decreto Ministeriale concernente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense – articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Atto n. 70),

premesso che lo schema di decreto dà attuazione all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense » che rimette la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso all'avvocato ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia su proposta del CNF;

considerato che il provvedimento contiene le norme per la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso agli avvocati (su proposta del CNF) dal momento che in seguito alla abolizione delle tariffe e alla entrata in vigore della legge n. 247/2012 si è determinato un vuoto normativo quanto alla determinazione del compenso agli avvocati in difetto di accordo tra cliente e professionista;

tenuto conto che allo schema di decreto sono allegate alcune tabelle che sono parte integrante del provvedimento. Per la loro elaborazione è stato recepito l'impianto proposto dal CNF (che corrisponde, quanto al criterio generale, a quello adottato nel redigere le Tabelle allegate al DM 140/2012);

rilevato che l'articolo 2 prevede un rimborso forfetario in favore dell'avvocato a titolo di « spese generali », quantificato in una misura percentuale oscillante tra il 10 e il 20 per cento del compenso;

ritenuto che detta misura percentuale debba essere fissata nella misura congrua del 15 per cento del compenso;

osservato che il comma 1 dell'articolo 4 indica specificamente i parametri ai quali commisurare il compenso (natura, durata, complessità, valore dell'affare ecc);

ritenuto che tra i parametri utilizzati dal giudice per la determinazione del compenso debbano essere ricompresi sia il numero di atti redatti dall'avvocato sia a quante udienze egli abbia preso parte;

considerato che il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce che il compenso unico eventualmente previsto nel caso di difesa di più clienti possa essere aumen-

tato nella misura del venti per cento fino a dieci soggetti e del cinque per ogni soggetto oltre ai primi dieci, fino al massimo di venti;

ritenuto che, in virtù del principio di proporzionalità, detto aumento debba necessariamente essere applicato e non essere rimesso alla mera facoltà del giudice in sede di determinazione del compenso;

tenuto conto altresì che il comma 5 dell'articolo 4 disciplina la liquidazione del compenso in base alle fasi del procedimento;

ritenuto che, in sede di liquidazione di detto compenso, il giudice debba osservare l'obbligo di motivazione qualora scelga di discostarsi al ribasso dal valore medio della prestazione riportato nelle apposite tabelle dei parametri forensi;

osservato inoltre che l'articolo 5 stabilisce che ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia sia determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata;

ritenuto che il giudice debba osservare l'obbligo di motivazione anche nel caso in cui determini un valore della controversia diverso, al rialzo o al ribasso, dal suo valore medio;

considerato infine che la riduzione di 1/3 dei compensi dei difensori (oltreché degli ausiliari del magistrato, dei consulenti tecnici di parte e degli investigatori autorizzati) di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, fissata dall'articolo 1, comma 606, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. «Legge di Stabilità»), contrasta gravemente con i principi di uguaglianza e del diritto inviolabile alla difesa, espressamente sanciti dagli articoli 3 e 24 della nostra Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) in sede di determinazione del compenso, il giudice sia tenuto a motivare l'eventuale discostamento al ribasso rispetto al valore medio della prestazione riportato nelle apposite tabelle dei parametri forensi. Il medesimo obbligo di motivazione sussista anche in sede di determinazione del valore della controversia, qualora questo si discosti dal suo valore medio;

b) quanto dovuto all'avvocato a titolo di rimborso forfetario per «spese generali» sia pari al 15 per cento del compenso totale determinato dal giudice, così da evitare ingiuste sperequazioni;

c) ai fini della liquidazione del compenso, il giudice sia tenuto a considerare anche il numero degli atti redatti dall'avvocato e a quante udienze egli abbia preso parte;

d) nel caso in cui un avvocato difenda più clienti prevedendo un compenso unico, quest'ultimo venga aumentato obbligatoriamente – e non facoltativamente – nella misura del venti per cento fino a dieci soggetti e del cinque per cento per ogni soggetto oltre ai primi dieci, fino al massimo di venti;

e) le Tabelle allegate al provvedimento, che aggiornano gli importi vergognosamente irrisori attualmente in vigore, siano sottoposte ad un controllo relativo ad eventuali errori di compilazione. In alcuni casi, infatti, l'importo del compenso parametrato su una controversia di valore maggiore è inferiore rispetto a quello riferito ad una controversia di valore minore; in altri casi non risulta rispettato il principio di progressività dei compensi rispetto all'aumento del valore della controversia. In particolare, si sono riscontrati errori nelle tabelle «2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale», «5. Procedimenti per convalida lo-

catizia », « 10. Procedimenti cautelari », « 13. Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori »;

f) sia abrogata la norma introdotta dall'articolo 1, comma 606, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. « Legge di Stabilità ») che riduce di 1/3 i compensi ai difensori (oltretutto agli ausiliari del magistrato, ai consulenti tecnici di parte e agli investigatori autorizzati) di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Un'eventuale riduzione del compenso per il gratuito patrocinio potrebbe riguardare i soli casi di soccombenza nel giudizio e non dovrebbe comunque superare il 25 per cento del totale. »

Aggiunge, infine, ulteriori considerazioni sull'articolo 26, esprimendo forti perplessità sulla disposizione che stabilisce che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso sia liquidato a percentuale, fino al massimo del 5 per cento del valore dei beni amministrati, segnalando come una simile previsione si presti facilmente ad abusi ove considerata unitamente alla scarsa trasparenza con la quale spesso vengono attribuiti gli incarichi più importanti nelle sezioni fallimentari dei tribunali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, esprime perplessità sulla condizione prevista dalla lettera f) del documento di lavoro presentato dal deputato Colletti, ritenendo che questa non tenga conto, tra l'altro, dell'impossibilità di modificare una norma di rango primario con un decreto ministeriale. Quanto al riferimento all'articolo 26, dopo avere sottolineato come non si tratti dell'unico caso in cui si prevede che un compenso venga liquidato a percentuale e come non necessariamente questa modalità di liquidazione si presti a forme di collusione, ritiene che comunque si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere delle percentuali diversificate in base determinati scaglioni di valore dei beni amministrati, anche per ridurre l'ambito di discrezionalità del magistrato.

Antonio MAROTTA (FI-PdL) rileva come la norma in questione sia chiara nello stabilire che, anche tenuto conto di ulteriori elementi di valutazione quali la durata dell'incarico, la sua complessità e l'impegno profuso, l'entità del compenso in ogni caso non possa superare il 5 per cento del valore dei beni amministrati.

Ivan SCALFAROTTO (PD), *relatore*, condivide l'osservazione del collega Marotta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che, in presenza di beni amministrati di grande valore, in assenza di accordo scritto il criterio di cui all'articolo 26 desti molte perplessità.

Francesca BUSINAROLO (M5S) sottolinea come in presenza di fallimenti con beni di scarso valore o di valore nullo l'incarico sia generalmente affidato a giovani professionisti che, pertanto, si trovano a percepire un compenso assolutamente irrisorio in relazione alla mole di lavoro che comunque deve essere svolta. Ritiene che la norma in questione debba tenere in considerazione anche questo problema e che, più in generale, occorranza criteri più equi e trasparenti per l'attribuzione degli incarichi nei tribunali al fine di valorizzare i giovani professionisti.

Sofia AMODDIO (PD) intervenendo in materia di gratuito patrocinio, ritiene che la riduzione delle relative tariffe sia incostituzionale ed anche in controtendenza rispetto ai più recenti interventi normativi volti ad ampliarne l'ambito di applicazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ricorda come sia stata proprio la maggioranza della quale la collega Amoddio fa parte ad approvare gli interventi normativi che oggi ella critica ed a respingere un ordine del giorno di senso opposto presentato dal M5S.

Con riferimento all'articolo 26, invita la Commissione a non sottovalutare il problema dell'accesso alle pratiche di valore

superiore o inferiore, perché nei tribunali i fallimenti capienti non vengono di certo affidati a giovani professionisti. Pur ritenendo logico che si vogliano affidare gli incarichi più delicati a professionisti esperti, ritiene che debbano comunque essere valorizzati anche i professionisti più giovani, che spesso hanno già acquisito una adeguata esperienza.

David ERMINI (PD) ritiene che il provvedimento in esame debba tenere conto in modo più adeguato della questione delle udienze di rinvio.

Franco VAZIO (PD) invita il relatore a tenere conto di alcune incongruenze del provvedimento che, ad esempio, da un lato, per le attività stragiudiziali prevede una significativa riduzione dei compensi parametrati a valori fissi e, dall'altro, all'articolo 26 consente la percezione di compensi anche esorbitanti in presenza di beni amministrati di grande valore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha deliberato i propri rilievi sul provvedimento in esame, valutandolo favorevolmente. Avverte, quindi, che il relatore, onorevole Vazio, ha presentato una nuova proposta di parere che tiene conto dei predetti rilievi (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 febbraio 2014. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, rileva che il provvedimento, come si legge nella premessa al decreto legge, è finalizzato al superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti per passare un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

L'esame della Commissione si concentrerà sulle disposizioni di propria competenza ed in particolare su quelle di natura sanzionatoria.

Il principio fondamentale intorno al quale ruota il decreto legge è l'abolizione del finanziamento pubblico sancito dall'articolo 1 il quale stabilisce anche che il

decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria e di contribuzione indiretta.

La competenza della Commissione giustiziosa si concentra particolarmente sull'articolo 8 che disciplina il controllo dei rendiconti dei partiti, prevedendo le sanzioni amministrative da applicare.

Tale compito viene affidato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto. Ai sensi del comma 12, le disposizioni dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 2014.

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che la Commissione abbia competenza sui controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto e sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze.

Ai sensi del comma 2, in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti, di cui all'articolo 7 del presente decreto, o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

Secondo il comma 3, i partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omissso la pubblicazione nel proprio sito *internet* dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consi-

stente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

Secondo il comma 4 ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omissso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.

Secondo il comma 5 ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omissso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omisssa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

Il comma 6 ha per oggetto i criteri di commisurazione delle sanzioni. In particolare stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

Il comma 7 prevede che qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto

a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.

Altra disposizione di portata generale è il comma 8, secondo cui ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 (oblazione) e 26 (pagamento rateale) della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

Il comma 10 stabilisce che le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

Altra disposizione di competenza della Commissione giustizia è il comma 12 dell'articolo 10, secondo cui, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 (disposizione di natura penale sul divieto di finanziamenti o contributi a favore di partiti o loro articolazioni politiche-organizzative), della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 (divieto di erogazione liberale da parte di una persona fisica per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annue) e 8 (divieto di erogazione liberale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annue) del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al

doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

Ai sensi dell'articolo 13-bis, si prevede che la tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ove prevista dalla legge. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

Ultima disposizione di competenza della Commissione giustizia è l'articolo 17-bis secondo cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Francesca BUSINAROLO (M5S) esprime una valutazione critica nei confronti del provvedimento nel suo complesso, che non abolisce affatto il finanziamento pubblico ai partiti, riducendo la spesa in modo irrisorio e prevedendo delle sanzioni troppo blande. Evidenzia, quindi, taluni problemi di coordinamento in relazione all'articolo 8 e all'articolo 13-bis.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.35 alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64).

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64);

preso atto dei rilievi deliberati dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione;

rilevato che:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), la nuova formulazione dell'articolo 143, comma 4, c.p.p., appare condivisibile nella parte in cui dà attuazione all'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2010/64/UE, secondo il quale « Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete ». Desta peraltro perplessità il riferimento all'« autorità giudiziaria » anziché all'autorità procedente e quello alla « conoscenza della lingua italiana ». Per di più, al fine di allineare la disposizione alla previsione europea, sarebbe preferibile riformularla seguendo il modello adottato dal legislatore francese.

Sarebbe, pertanto, opportuno riformulare l'articolo 143, comma 4, primo periodo, c.p.p. nel modo seguente: « L'autorità procedente verifica se l'imputato comprende e parla la lingua italiana ».

2) La nuova formulazione dell'articolo 143 c.p.p. appare lacunosa sul ver-

sante della definizione della lingua dell'interpretazione e della traduzione. Con riguardo a questo profilo, andrebbe ripreso il considerando n. 22 della Direttiva, secondo il quale « l'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento ». L'inserimento di questa norma consentirebbe di aprire, laddove possibile, all'uso delle lingue veicolari, che potrebbe essere prezioso nell'ottica dell'efficienza del procedimento.

Si propone quindi di aggiungere il seguente periodo al comma 4 dell'articolo 143: « l'interpretazione e la traduzione degli atti devono essere fornite nella lingua madre dell'imputato o in qualsiasi altra lingua che egli parla o comprende in modo sufficiente da garantire l'esercizio dei diritti della difesa ».

3) La nuova formulazione dell'articolo 143, comma 5, c.p.p. è opportuna e riprende l'attuale formulazione dell'articolo 143 comma 3. Peraltro, appare superato il riferimento al « dialetto », anche perché è venuto meno il richiamo al dialetto nell'articolo 143 comma 2. Sembra, pertanto, opportuno sopprimere il predetto riferimento.

4) Quanto all'articolo 2 dello schema di decreto si osserva che la disposizione è volta a recepire l'articolo 5 della direttiva. Si tratta di una scelta da

condividere in quanto equipara l'esperto linguistico agli altri esperti nelle categorie indicate dall'articolo 67 disp. att. c.p.p..

Sul piano generale, merita osservare che, con riguardo agli esperti linguistici, si pongono esigenze peculiari di gestione centralizzata (o quanto meno coordinata) degli albi. La centralizzazione (a livello distrettuale o a livello nazionale) garantirebbe maggiore efficienza nel reperimento dell'interprete e traduttore, soprattutto per le lingue di minore diffusione, anche attraverso il ricorso alle tecniche di *remote interpreting*. Una gestione centralizzata del registro garantirebbe anche la messa in rete delle banche dati dei diversi paesi dell'Unione europea, secondo la logica sottesa allo stesso articolo 5, par. 2, della direttiva. Per queste ragioni, si potrebbe prevedere in prospettiva che la gestione del registro (con la banca dati) venga affidata direttamente a un'istituzione nazionale, quale il Ministero della giustizia, secondo il modello adottato in molti paesi europei. In alternativa, potrebbe essere previsto un obbligo in capo al presidente della corte d'appello, con la previsione espressa di un obbligo di interconnessione dei registri. Occorre, quindi, valutare l'opportunità di inserire nell'articolo 67 disp. att. c.p.p. una disposizione che disciplini autonomamente l'albo degli esperti linguistici, che presenta alcune peculiarità rispetto agli altri albi di esperti.

5) lo schema di decreto appare carente sotto il profilo della nomina dell'interprete o del traduttore. Pur avendo previsto l'inserimento di questi esperti negli appositi albi, analogamente a quanto previsto per i periti (in attuazione dell'articolo 5 della Direttiva), non si recepisce la corrispondente previsione del codice di procedura penale dell'articolo 221 che obbliga il giudice a nominare il perito scegliendolo tra gli iscritti agli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

Sulla base dei modelli più avanzati in Europa e negli Stati Uniti, la qualità dell'assistenza linguistica viene garantita anzitutto dall'obbligo di affidare l'incarico a interpreti formati e certificati e non a

semplici « conoscitori della lingua ». La Direttiva si muove in questa direzione (articolo 5): si potrebbe pertanto intervenire sull'articolo 146 c.p.p. — che è evidentemente espressione di un'idea superata di interprete giudiziario non professionale — e sancire il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano inseriti nell'albo. Ovviamente, esigenze di funzionalità del sistema impongono di contemplare una deroga e di ammettere — sul modello olandese — l'impiego di interpreti non iscritti nell'albo quando non siano presenti esperti per quella specifica lingua.

Si potrebbe pertanto modificare l'articolo 146, inserendo una norma dedicata alla nomina dell'interprete e del traduttore del seguente tenore: « L'autorità procedente nomina l'interprete o il traduttore scegliendolo tra quelli iscritti negli appositi albi e, solo in caso di indisponibilità di un esperto per la relativa lingua, tra persone fornite di particolare competenza nell'interpretazione o traduzione giudiziaria ».

Ove accolta questa modifica, andrebbe riscritta la rubrica della norma nel modo seguente: « Nomina dell'interprete e traduttore e conferimento dell'incarico ».

6) Sempre nell'ottica di miglioramento e di aggiornamento dell'articolo 146, si propone di modificarne il comma 2, anzitutto per superare il riferimento, ormai superato, allo scopo di far conoscere la verità, che appare il portato di una concezione antiquata dell'intermediazione linguistica e dell'accertamento processuale.

La nuova formulazione del comma 2 potrebbe essere la seguente: « Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere in modo accurato e imparziale l'incarico e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza ».

7) Al fine di garantire il segreto su quanto appreso nelle conversazioni tra l'imputato e il difensore, occorre valutare l'opportunità di inserire la figura dell'interprete tra quelle contemplate dall'articolo 200 c.p.p. con riguardo al segreto professionale.

8) con riferimento all'articolo 2, sul piano linguistico, si segnala come il termine « interpretariato » sia criticato nella comunità scientifica e come sia preferibile l'impiego del termine « interpretazione ».

9) Al fine di dare attuazione all'articolo 2, par. 3, della Direttiva, che si riferisce all'assistenza a favore di persone con problemi di udito o con difficoltà di linguaggio, appare opportuno modificare l'articolo 119 c.p.p., recependo espressamente il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1999. Si tratterebbe di cogliere l'occasione per recepire nel testo e dare quindi maggiore visibilità a un diritto riconosciuto all'imputato sordo, muto o sordomuto.

10) La direttiva 2010/64/UE non si applica solo ai procedimenti penali, ma estende l'assistenza linguistica anche al procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Non si condivide la valutazione sulla conformità dell'ordinamento italiano alla direttiva. Sembra che, per attuare la direttiva, si debba intervenire sulla legge n. 22 aprile 2005, n. 69.

Quanto all'interpretazione: è vero che la legge richiama più volte la figura dell'interprete (articoli 12 comma 1, 13 comma 1, 14, comma 1, 15, comma 2), ma sarebbe ugualmente opportuno stabilire che la nomina dell'interprete avviene in forza della norma del codice di procedura che dovrebbe vincolare ad affidare l'incarico a un interprete qualificato (il nuovo articolo 146 proposto in precedenza), onde evitare che, nel procedimento di esecuzione del MAE, si continui a utilizzare interpreti non professionisti.

Con riguardo alla traduzione, invece, l'articolo 3, par. 6, della Direttiva contempla l'obbligo per lo Stato membro di esecuzione del MAE di fornire una traduzione scritta dello stesso, nel caso in cui il suo destinatario non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto oppure è stato tradotto. Al riguardo, potrebbe essere dunque sufficiente integrare l'articolo 6, comma 7, legge n. 69 del 2005, stabilendo espressamente che,

laddove la persona interessata non conosce la lingua italiana, né la lingua nella quale è redatto l'originale MAE, il provvedimento venga tradotto nella sua lingua madre oppure in una lingua veicolare, sempre che sia da lui adeguatamente conosciuta.

11) Nel dare attuazione all'articolo 2, par. 6, della direttiva sarebbe opportuno contemplare anche la possibilità di impiegare tecnologie che consentano l'interpretazione a distanza, quali « la videoconferenza, il telefono o *Internet*, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento ». Sulla base di diversi progetti finanziati dalla Commissione europea (AVIDICUS I, II e III), si sono dimostrate le potenzialità della c.d. *remote interpreting*, anche in termini di contenimento delle spese. Da questo punto di vista, non sembrano assolutamente sufficienti le disposizioni degli articoli 147-*bis* e 205-*ter* disp. att. che si riferiscono a fattispecie specifiche. Si potrebbe, quindi, inserire nella disposizione dedicata all'interpretazione una norma che richiami l'articolo 2, par. 6, della direttiva: « Al fine di garantire un'assistenza linguistica di qualità è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o *Internet*, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso « Art. 142 », al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il primo periodo con il seguente: « L'autorità procedente accerta che l'imputato comprenda e parli la lingua italiana »;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso « Art. 142 », al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'interpretazione e la traduzione degli atti devono

essere fornite nella lingua madre dell'imputato o in qualsiasi altra lingua che egli parla o comprende in modo sufficiente da garantire l'esercizio dei diritti della difesa ».

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 146 c.p.p., inserendo una norma dedicata alla nomina dell'interprete e del traduttore del seguente tenore: « L'autorità procedente nomina l'interprete o il traduttore scegliendolo tra quelli iscritti negli appositi albi e, solo in caso di indisponibilità di un esperto per la relativa lingua, tra persone fornite di particolare competenza nell'interpretazione o traduzione giudiziaria »;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 146, comma 2, c.p.p.

come segue: « Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere in modo accurato e imparziale l'incarico e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza »;

e) valuti il Governo l'opportunità di inserire la figura dell'interprete tra quelle contemplate dall'articolo 200 c.p.p. con riguardo al segreto professionale;

f) in attuazione dell'articolo 2, par. 3, della Direttiva, che si riferisce all'assistenza a favore di persone con problemi di udito o con difficoltà di linguaggio, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 119 c.p.p., recependo il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1999.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (AssoArpa), di Federambiente, di Confindustria e del CNR	37
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	38
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	38
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	39
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.50 alle 10.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 febbraio 2014.

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquina-

mento), di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (AssoArpa), di Federambiente, di Confindustria e del CNR.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.10 alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 13.

Sui lavori della Commissione.

Maria Chiara GADDA (PD) richiama l'attenzione della presidenza e di tutti i colleghi della Commissione sulla necessità di porre al più presto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione la questione relativa alla risoluzione delle molteplici problematiche che ancora sussistono in ordine ai tempi e alle modalità di entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In tal senso, ricorda l'impegno personale e dei deputati del gruppo del Partito Democratico affinché l'Italia giunga a dotarsi, come è necessario in un Paese connotato da ricorrenti situazioni di crisi e di emergenza ambientale, di un efficiente sistema di tracciamento dei rifiuti, senza che tale sistema si traduca, però, nell'ennesimo strumento di vessazione delle imprese con oneri burocratici e finanziari sconosciuti negli altri Paesi europei.

Sotto questo profilo, ritiene che la norma approvata ieri dalla Camera, in sede di esame del cosiddetto *decreto Mil-leproroghe*, che differisce al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore delle sanzioni per le inadempienze sul SISTRI, costituisce solo un primo passo nella direzione di una più approfondita verifica degli esiti del tavolo di consultazione avviato alcuni mesi or sono dal Ministero dell'ambiente con gli operatori del settore e del lavoro condotto dalla Commissione ministeriale incaricata del collaudo della operatività e della conformità del SISTRI agli obiettivi e agli obblighi fissati dal quadro normativo vigente.

Conclude, quindi, sottolineando la necessità che, subito dopo l'insediamento del nuovo Governo, la Commissione assuma un'iniziativa per affrontare in modo approfondito ed esaustivo, in un quadro di collaborazione e di dialogo con tutti gli operatori coinvolti, tutte le questioni relative all'impatto del SISTRI sulle imprese, in termini di costi, di semplicità di utilizzo e di reale efficacia per il contrasto alle ecomafie.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime pieno apprezzamento per le considerazioni svolte dalla deputata Gadda sulla necessità che la Commissione affronti al più presto, nel dialogo con il nuovo Governo e in un rapporto stretto con tutte le imprese coinvolte, a partire da quelle piccole e piccolissime, le molteplici problematiche relative al SISTRI.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO ritiene che le considerazioni svolte dalla deputata Gadda siano senz'altro meritevoli della più attenta considerazione. Nel sottolineare, peraltro, la particolare situazione dei rapporti fra Parlamento e Governo dovuta, in questi giorni, al sopraggiungere della crisi di Governo, formula l'auspicio che il nuovo Governo possa accogliere positivamente le sollecitazioni che giungono dalla Commissione al fine di dare risposta a tutte le questioni ancora aperte in materia.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) auspica che il nuovo Ministro dell'ambiente vorrà fornire alla Commissione i verbali relativi agli esiti delle attività svolte dalla Commissione ministeriale, richiamata dalla collega Gadda nel suo intervento, alla quale era stato affidato il compito di effettuare, entro il 31 gennaio 2014, il collaudo della operatività e della conformità del SISTRI agli obiettivi e agli obblighi fissati dal quadro normativo vigente.

Ermete REALACCI, *presidente*, rassicura il deputato Carrescia che rappresenterà la sua richiesta al nuovo Ministro dell'ambiente.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Atto n. 53.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 6 febbraio.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione ha testé concluso il ciclo di audizioni programmato.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione nei prossimi giorni di una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, sollecitando tutti i colleghi interessati a fargli pervenire, anche informalmente, eventuali osservazioni e rilievi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 57.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione nella seduta di domani di una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, sollecitando tutti i colleghi interessati a fargli pervenire, anche informalmente, eventuali osservazioni e rilievi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Atto n. 69.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In tal senso, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in titolo è predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 che reca, nell'allegato B, la citata direttiva da recepire entro il 14 febbraio 2014 e adottata in considerazione dell'esigenza di apportare modifiche sostanziali alla prima direttiva in materia di RAEE, la direttiva 2002/96/UE, al fine di superare le criticità operative derivate dall'applicazione delle disposizioni della stessa e di completare il quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/UE sui rifiuti.

La relazione illustrativa sottolinea che, anche a livello nazionale, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/96/UE (decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) ha fatto emergere, nel tempo, diverse criticità di natura operativa, dovute in parte sia all'incremento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato ed al conseguente aumento dei RAEE da gestire, sia alla necessità di arginare, mediante controlli più incisivi, i flussi di RAEE gestiti illecitamente.

Fa altresì notare che con il decreto legislativo n. 151 del 2005 sono state introdotte, nell'ordinamento nazionale, non solo le norme di recepimento della direttiva 2002/96/UE (cosiddetta *direttiva WEEE – Waste of Electric and Electronic Equipment –*), ma anche le norme della direttiva 2002/95/UE (cosiddetta *direttiva RoHS – Restriction of Hazardous Substances –*). In tal modo è stata delineata una disciplina nazionale che controlla l'intera filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilendo (a monte) il divieto per i produttori di utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione di nuove AEE e (a valle) un sistema di gestione dei rifiuti costituiti da apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita (i

RAEE) basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero *ad hoc*. Ricorda, poi, che la direttiva RoHS è stata sostituita dalla direttiva 2011/65/UE, al cui recepimento è diretto l'atto del Governo n. 57, all'esame anch'esso della Commissione.

Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che lo schema di decreto sostituisce il vigente decreto legislativo n. 151 del 2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione degli articoli che rappresentano la base giuridica della normazione di dettaglio tuttora vigente.

L'articolo 1 individua, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2012/19/UE, che richiama gli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, le finalità del decreto nell'adozione di misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE.

L'articolo 2 suddivide in due periodi i tempi di operatività delle disposizioni del decreto in conformità all'articolo 2 ed agli Allegati I, II, III e IV della direttiva:

a) il primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 14 agosto 2018, per le categorie di AEE che, rispetto alla legislazione vigente del decreto legislativo 151/2005, includono nei RAEE i pannelli fotovoltaici;

b) il secondo periodo decorre dal 15 agosto 2018.

L'articolo 3 specifica, in conformità con l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva, le condizioni di esclusione dall'applicazione delle norme, combinandole con i previsti tempi di operatività. In particolare, sono riportate le esclusioni che operano sin dal momento dell'entrata in vigore del decreto, e le ulteriori esclusioni che si applicano dal 15 agosto 2018, cioè « a regime ».

L'articolo in esame non trova corrispondenza nel testo vigente del decreto legislativo n. 151 del 2005, in considerazione del fatto che, nel momento in cui il

campo di applicazione viene esteso a tutte le AEE, una chiara ed univoca definizione dei casi di esclusione diviene elemento fondamentale per l'individuazione del campo di applicazione.

L'articolo 4 reca le definizioni contenute nella direttiva e ne introduce alcune già presenti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto *Codice ambientale*) e nei decreti ministeriali n. 185 del 2007 e n. 65 del 2010 riguardanti i sistemi di gestione dei RAEE. Nello specifico, non sono più previste le definizioni di « reimpiego » e di « recupero di energia », precedentemente riportate nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 151 del 2005, non menzionate nella direttiva.

In particolare, segnalo la definizione di « produttore » volta a ricomprendere anche i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo che vendono sul mercato nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici, consentendo così di tener conto del caso sempre più frequente di acquisti *on line* direttamente da imprese estere.

Richiama, poi, l'attenzione sulla modifica della definizione di RAEE domestici. Se da un lato viene confermata l'attuale definizione, secondo cui sono tali quelli originati da nuclei domestici, nonché quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi ai primi per natura e quantità, dall'altro tale definizione viene integrata al fine di ricomprendervi anche i c.d. RAEE *dual use*, vale a dire i rifiuti di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Relativamente alle definizioni, fa notare che la Conferenza unificata nel parere ha chiesto la modifica della definizione di centro di raccolta, al fine di chiarire che non si tratta di un centro dedicato esclusivamente ai RAEE, ma di un centro di raccolta, come definito dalla disciplina generale sui rifiuti (articolo 183, comma 1, lett. *mm*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del relativo decreto di attuazione approvato con decreto ministeriale 8

aprile 2008), presso il quale sono raccolti mediante raggruppamento differenziato anche i RAEE. La Conferenza ha altresì chiesto di uniformare la definizione di « RAEE equivalenti » con il corrispondente concetto espresso all'articolo 5, paragrafo 2, lett. b), della direttiva, considerato che, a differenza della direttiva, che non contempla il peso tra i criteri di equivalenza, lo schema in esame stabilisce che i RAEE, per essere equivalenti, debbano avere un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura. Tale modifica si rende necessaria, secondo le regioni, in quanto l'evoluzione tecnologica permette oggi la produzione e commercializzazione di apparecchiature nuove, di peso nettamente inferiore alla metà di quello dell'apparecchiatura equivalente da sostituire.

L'articolo 5 prevede, in coerenza con il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (decreto ministeriale 7 ottobre 2013) e con l'articolo 4 della direttiva, l'emanazione di un decreto interministeriale diretto a: promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; favorire la progettazione e la produzione eco-compatibili di AEE; sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. Le misure previste tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica.

L'articolo 6 individua, in linea con l'articolo 6 della direttiva, nelle operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo le azioni prioritarie per la gestione dei RAEE. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità previsti, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero.

L'articolo 7 disciplina la preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo dei RAEE, definendo le modalità e gli strumenti operativi con cui si realizza la primaria preparazione per il riutilizzo rispetto alle altre forme di gestione dei RAEE, come disposto dall'articolo 14, paragrafo 3, della

direttiva. Viene quindi previsto che: i RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo costituiti in conformità al decreto (a tutt'oggi non emanato) di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; nei centri di raccolta sono allestite apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici che possono essere avviati alla preparazione per il riutilizzo. A tale proposito, fa notare che la Conferenza Unificata, nel parere espresso, ha segnalato che il deposito preliminare alla raccolta è un'operazione effettuata dai distributori, non prevista presso i centri di raccolta, dove è effettuata esclusivamente la raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee. Conseguentemente le Regioni propongono di riformulare il comma 2 dell'articolo 7 onde fare riferimento non al « deposito preliminare alla raccolta », ma al « raggruppamento ». Inoltre, al fine di incentivare la pratica del riutilizzo di beni usati, le Regioni propongono l'inserimento di un comma 3 all'articolo 7 che preveda la possibilità di individuare appositi spazi, nell'ambito dei centri di raccolta comunali, per il deposito di beni usati e funzionanti (non rifiuti) da destinare direttamente al riutilizzo. Le Regioni ritengono poi necessario anche l'inserimento di un comma 4 volto a sospendere l'applicazione dei primi due commi dell'articolo 7 fino all'emanazione del citato decreto previsto dall'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che dovrà disciplinare le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo.

Rileva, poi, che nel Titolo II, suddiviso nei Capi I, II e III, sono contenuti 15 articoli, in cui sono presenti le disposizioni per la gestione dei RAEE rivolte ai produttori e ai distributori. In particolare per i produttori sono stabiliti obblighi previsti nella direttiva, in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore. Dal 2016, tali disposizioni sulla gestione dei RAEE si applicano a tutti i produttori,

indipendentemente dalla natura domestica o professionale dell'AEE immessa sul mercato.

In particolare, l'articolo 8 stabilisce, come indicato agli articoli 11, paragrafo 1, 12, paragrafo 3 e 14, paragrafo 1, della direttiva: l'obbligo per il produttore di AEE di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio previsti per i RAEE; l'introduzione della possibilità, per il produttore, di adempiere agli obblighi in forma individuale o collettiva (consortile); la comunicazione del contributo annuale, al Ministero dell'ambiente, da parte dei produttori di AEE, sostenuto per gli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dallo schema; la facoltà di applicare nel prezzo di vendita al distributore il contributo annuale e di indicarlo separatamente nel prezzo finale del prodotto, riproducendo quindi quanto previsto dalle norme vigenti con riferimento ai RAEE storici.

L'articolo 9 disciplina, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva, le modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi individuali di gestione dei RAEE derivanti dalle proprie AEE, operante su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'operatività del sistema è richiesto un riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente, per valutarne l'efficacia, l'effettività, l'economicità e la trasparenza.

L'articolo 10 disciplina invece i sistemi collettivi, prevedendo l'obbligatorietà della forma consortile, la personalità giuridica di diritto privato, l'assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione. Anche per i sistemi collettivi è prevista una forma di controllo preliminare, mediante l'approvazione dello statuto in conformità ad uno statuto tipo predisposto dal Ministero dell'ambiente, con obblighi di comunicazione e di relazione. L'approvazione dello statuto da parte del Ministero dell'ambiente è requisito necessario per l'iscrizione del sistema collettivo al Registro nazionale.

L'articolo 11 definisce, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva, le

modalità e le condizioni di ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

La principale novità introdotta dall'articolo in esame è rappresentata dall'introduzione del ritiro « uno contro zero » per i RAEE di piccolissime dimensioni, che si affianca al ritiro « uno contro uno » di RAEE equivalenti, già previsto dalla normativa vigente e confermato dallo schema in esame.

L'articolo 11 introduce altresì norme volte a disciplinare le modalità per il deposito preliminare alla raccolta, organizzato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi, dettando disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 22 della legge n. 97 del 2013, che viene quindi conseguentemente abrogato dall'articolo 42 dello schema in esame. Con riferimento alle disposizioni del comma 2, faccio notare che lo schema prevede che i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi, anziché con cadenza mensile come previsto dalla normativa vigente. Tale modifica risponde a una considerazione esposta nelle premesse del parere della VIII Commissione sul disegno di legge europea 2013 approvato nella seduta del 30 luglio 2013. La formulazione della lettera *b*) del comma 2 dello schema fa riferimento all'effettuazione del deposito preliminare alla raccolta in un luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, sulla scorta di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 65 del 2010 che recava la disciplina previgente. Inoltre, il primo periodo del comma 2 prevede che il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE sia effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi. Circa tale aspetto, osserva che la Conferenza Unificata ha chiesto di chiarire, al comma 2 dell'articolo 11, che i centri di raccolta ai quali si fa riferimento sono sia quelli disciplinati dal decreto

ministeriale 8 aprile 2008, sia quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in coerenza con quanto previsto all'articolo 12 comma 2. Le Regioni segnalano altresì la necessità di separare la raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni in almeno due contenitori adibiti rispettivamente alla raccolta dei RAEE di illuminazione e dei RAEE di altre categorie, ciò in ragione del fatto che nei RAEE di illuminazione sono comprese anche le lampade a risparmio energetico utilizzate dai nuclei domestici che, ad eccezione dei LED, «contengono mercurio in forma volatile, ovvero nella forma più pericolosa per coloro che, in caso di rottura delle lampade nel contenitore di raccolta, si trovano nei pressi di tale contenitore ovvero nel magazzino/punto vendita presso il quale l'utente provvede al conferimento diretto». Circa poi le modalità del ritiro «uno contro zero», le Regioni chiedono che il relativo decreto sia volto non tanto all'individuazione di modalità semplificate quanto all'indicazione di modalità tecniche sulla raccolta e sul raggruppamento dei RAEE di piccolissime dimensioni.

L'articolo 12 prevede l'attivazione di specifiche misure ed azioni finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE domestici e di recupero, stabilite all'articolo 5 della direttiva. La raccolta è affidata ai centri di raccolta comunali ed ai sistemi di raccolta o di restituzione organizzati direttamente dai produttori. Recependo una disposizione innovativa della direttiva (articolo 5, paragrafo 1), l'articolo dispone che la raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria: le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra; le lampade fluorescenti contenenti mercurio; i pannelli fotovoltaici; le apparecchiature di piccole dimensioni.

L'articolo 13 stabilisce le modalità per la raccolta differenziata dei RAEE professionali, obbligando i produttori ad organizzare e gestire adeguati sistemi di raccolta, sostenendone i relativi costi, confer-

mandosi così nella sostanza quanto già previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 151/2005.

L'articolo 14 specifica, in linea con l'articolo 7 della direttiva, gli obiettivi di raccolta differenziata annuali, prevedendo tre successioni temporali: fino al 2015 viene confermato l'obiettivo minimo di raccolta per i soli RAEE domestici (4 kg in media per abitante) previsto dal vigente comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2005; dal 2016 il tasso annuale minimo di raccolta di RAEE domestici e professionali deve essere pari al 45 per cento dell'immesso sul mercato; dal 2019 il citato tasso minimo di raccolta viene elevato al 65 per cento dell'immesso sul mercato o, in alternativa, all'85 per cento dei RAEE domestici e professionali prodotti sul territorio nazionale.

Si prevede poi che, in attesa che la Commissione europea definisca una metodologia comune per calcolare il volume di RAEE prodotti sul mercato nazionale, il Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, definisca una metodologia di calcolo da applicarsi sull'intero territorio nazionale, mentre all'ISPRA è affidato il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta.

L'articolo 15 disciplina, come previsto dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva, le modalità per il ritiro (da parte dei produttori) dei RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali, al fine di assicurare il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei citati RAEE. Le modalità di ritiro sono definite nelle apposite convenzioni stipulate tra produttori e responsabili della raccolta in caso di ritiro effettuato con sistema individuale o dal Centro di coordinamento qualora si tratti di sistemi collettivi. In particolare, con un accordo di programma tra il Centro di coordinamento, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e l'ANCI sono definiti, tra l'altro, anche gli oneri per lo svolgimento delle attività di raccolta nella forma di «premi di efficienza» che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali

al verificarsi di condizioni di buona operatività. Al fine di non gravare esclusivamente il sistema pubblico di raccolta dei rifiuti dei maggiori costi relativi alla realizzazione e alla gestione di un sistema efficiente di raccolta dei RAEE, la Conferenza Unificata propone di chiarire che tra i contenuti del citato accordo di programma siano previsti anche i « corrispettivi per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per le operazioni di raccolta e gestione dei RAEE di origine domestica ». La medesima Conferenza Unificata chiede di chiarire che in caso di mancata stipula dell'accordo di programma non si ricorra al potere sostitutivo dei Ministeri competenti, ma si continuino ad applicare gli accordi vigenti.

L'articolo 16 disciplina, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, il ritiro ed il trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori, che possono portarli ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, o agli impianti di trattamento adeguato, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla disciplina generale sui rifiuti. Anche l'articolo 16 prevede un apposito accordo di programma per l'individuazione delle modalità di ritiro e di raccolta dei RAEE conferiti ai distributori e dei rispettivi oneri. A tale proposito, le Regioni ritengono necessaria una riformulazione del comma 1 finalizzata a ribadire la gerarchia stabilita dall'articolo 7, comma 1, dello schema, per cui i distributori dovranno trasportare i RAEE prioritariamente verso i centri accreditati di preparazione per il riutilizzo. Inoltre esse ritengono necessario anche precisare quanto già previsto negli articoli precedenti, vale a dire che i centri di raccolta sono sia quelli realizzati e gestiti ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008, sia i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamati al comma 2 dell'articolo 12 dello schema. A tale proposito osservo che il richiamo a tale

disposizione dello schema comporterebbe un richiamo anche ai centri di raccolta organizzati dai produttori.

L'articolo 17 disciplina il trasporto e l'avvio al trattamento dei RAEE raccolti, in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE. Tali modalità sono imposte per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. L'articolo vieta lo smaltimento dei RAEE che non siano stati sottoposti al preventivo trattamento e, a tal fine, impone l'obbligo di avviare tutti i RAEE raccolti agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.

L'articolo 18 definisce, come indicato all'articolo 8 della direttiva, il trattamento adeguato per tutti i RAEE ed individua le modalità e le condizioni minime in presenza delle quali un'operazione di trattamento può qualificarsi adeguata. I requisiti tecnici e le modalità di gestione e di stoccaggio sono indicate negli Allegati VII e VIII. A tal fine viene prevista l'istituzione, da parte dei produttori, di sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche disponibili di trattamento, recupero e riciclaggio. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e del regolamento CE n. 842/2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Viene altresì prevista l'emanaione (senza indicazione di alcun termine temporale) di decreti del Ministro dell'ambiente finalizzati a individuare (in attesa della definizione da parte della Commissione UE delle norme minime di qualità per il trattamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva) le modalità tecniche ulteriori, rispetto a quelle contenute agli allegati VII e VIII, da rispettare nell'esercizio delle operazioni di trattamento e le relative modalità di verifica; definire misure per incentivare l'introduzione volon-

taria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale recante le norme minime di qualità per il trattamento, le Regioni, nel parere espresso, propongono di applicare quanto già previsto dagli accordi volontari per la qualità del trattamento negli impianti che trattano i RAEE, oltre a indicare un termine di tre mesi per l'emanazione del citato decreto.

L'articolo 19 stabilisce gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio individuati dall'articolo 11 della direttiva. Per conseguire i suddetti obiettivi i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero tutti i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo. La novità è da individuare nell'aumento degli obiettivi minimi da conseguire, nonché nella sostituzione di obiettivi di riciclaggio con obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Al fine di garantire l'acquisizione ufficiale dei suddetti dati, i titolari degli impianti comunicano annualmente con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) o tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalità previste.

L'articolo 20 disciplina, come previsto dall'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva, le autorizzazioni per gli impianti di trattamento dei RAEE, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dettate dalla disciplina generale sui rifiuti. Le ispezioni da parte degli organi competenti sono effettuate, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno; già il testo vigente del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 151 del 2005 fa riferimento a una frequenza almeno annuale dell'attività ispettiva. Le Province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni svolte all'ISPRA, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente per la successiva comunicazione alla Commissione europea. Al fine di non vincolare eccessivamente gli organi di ispezione e controllo, le Regioni

propongono di demandare alle autorità competenti la fissazione delle modalità per l'effettuazione delle ispezioni, in luogo dell'obbligo normativo di ispezioni almeno annuali. Le Regioni sottolineano che la modalità proposta è la stessa utilizzata per le autorizzazioni integrate ambientali.

L'articolo 21 disciplina, come stabilito all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva, le condizioni per le spedizioni all'estero dei RAEE, che consentono ai RAEE esportati di essere conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 del decreto in esame.

L'articolo 22 stabilisce gli obblighi inerenti la vendita a distanza di AEE, previsti dall'articolo 16, par. 1 della direttiva, per il produttore e per il distributore. Per il produttore che non abbia sede nel territorio italiano, e che fornisce AEE sul territorio nazionale, è previsto l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato.

L'articolo 23 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE (storici e non) provenienti dai nuclei domestici, previste dall'articolo 12 della direttiva. Il finanziamento delle operazioni è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (quindi « non storici »), i produttori possono adempiere in base alle seguenti modalità: *a)* individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE; *b)* mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi.

L'articolo 24 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE professionali, previsto dall'articolo 13 della direttiva. Per i RAEE storici professionali il costo delle operazioni è a carico del produttore solo nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equiva-

lente; per quelli originati da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 il costo delle operazioni è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

L'articolo 25 definisce le garanzie finanziarie da versare da parte del produttore all'atto di immissione di AEE sul mercato, estendendo, come prevede l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, tale istituto anche nei casi in cui il produttore adempia ai propri obblighi aderendo ad un sistema collettivo.

L'articolo 26 definisce, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva, gli obblighi di informazione agli utilizzatori da parte dei produttori di AEE, prevedendo tra l'altro l'indicazione di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e le possibilità di consegna gratuita al distributore dei RAEE nei casi « uno contro uno » e « uno contro zero », nonché il significato del simbolo riportato nell'Allegato IX e il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, riciclaggio o recupero dei RAEE.

L'articolo 27 individua, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, ulteriori obblighi di informazione (gratuita), da parte dei produttori, agli impianti di trattamento e riciclaggio, relativamente alla preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato dei RAEE.

Le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato per ogni nuova tipologia di AEE, secondo specifiche modalità (manuali o strumenti elettronici, anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento).

L'articolo 28 contiene la disciplina, introdotta dagli articoli 14 e 15 della direttiva, che prevede l'obbligo, per il produttore, di indicare sulle AEE: il marchio di identificazione del produttore e il simbolo per la raccolta differenziata indicato nell'allegato IX.

L'articolo 29 reca la disciplina del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei

RAEE, in conformità all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva, già previsto dal decreto n. 185 del 2007.

L'articolo 30 introduce (in attuazione dell'articolo 17 della direttiva) e disciplina la figura giuridica e le funzioni del rappresentante autorizzato del produttore, responsabile per l'adempimento degli obblighi posti a carico del produttore stesso.

L'articolo 31 disciplina il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e le comunicazioni alla Commissione europea, come stabilito dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva. In continuità con la disciplina vigente, l'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi con una relazione annuale al Ministero dell'ambiente, il quale invia alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE, entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione riguarda il periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.

L'articolo 32 prevede lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa tra le competenti autorità degli Stati membri dell'UE, come disposto nell'articolo 18 della direttiva.

L'articolo 33 disciplina le funzioni del Centro di Coordinamento, già previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2005, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del decreto ministeriale n. 185 del 2007, secondo la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato, che riunisce tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

L'articolo 34 prevede l'acquisizione annuale delle seguenti informazioni, da parte del Centro di coordinamento: i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento; i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.

L'articolo 35 disciplina l'attività del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE, già istituito presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 151/2005, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legi-

slativo n. 188 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

L'articolo 36 disciplina l'organizzazione del Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE, già istituito ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto ministeriale 185/2007, che viene ricostituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 37 disciplina le attività di ispezione e monitoraggio, svolte dalle autorità competenti, come stabilito dall'articolo 23 della direttiva.

L'articolo 38 disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti nel presente decreto, introducendo (ai commi 9-12) ulteriori sanzioni rispetto a quelle già previste dal vigente decreto legislativo n. 151 del 2005. L'accertamento, l'irrogazione e i proventi delle sanzioni, destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, contenute nel presente decreto, sono di competenza della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli articoli 39 e 41 recano rispettivamente la disciplina per la modifica degli

allegati e le disposizioni finanziarie, riprendendo quanto già previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 151/2005.

L'articolo 40 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, è previsto che, fino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, i medesimi sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità precedenti.

L'articolo 42 reca, infine, le abrogazioni di specifiche disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Conclude invitando il presidente a sottoporre all'attenzione del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di procedere a un breve e concentrato ciclo di audizioni sul tema oggetto del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, rassicura il relatore che sottoporrà all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI)-settore medici fiscali INPS, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), nonché di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISL-medici, UIL-FPL medici e NidiL-CGIL (*Svolgimento e conclusione*) 48

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI)-settore medici fiscali INPS, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), nonché di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISL-medici, UIL-FPL medici e NidiL-CGIL.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Alfredo PETRONE, *segretario nazionale settore FIMMG medicina fiscale-INPS*, il dottor Edoardo Giuseppe DE PAU, *responsabile nazionale settore medicina fiscale dello SNAMI-settore medici fiscali*, il dottor Maurizio BENATO, *vicepresidente della FNOMCeO*, il dottor Nicola PAOLI, *coordinatore nazionale della CISL-medici di medicina generale e medici fiscali*, il dottor Armando MASUCCI, *coordinatore nazionale della UIL-FPL medici*, e la dottoressa Rossella CERAMELLI, *responsabile medici controllo INPS NidiL CGIL nazionale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Pierpaolo VARGIU, *presidente*, Donata LENZI (PD) e Delia MURER (PD).

Intervengono, in replica, il dottor Alfredo PETRONE, *segretario nazionale settore FIMMG medicina fiscale-INPS*, il dottor Edoardo Giuseppe DE PAU, *responsabile nazionale settore medicina fiscale dello SNAMI-settore medici fiscali*, e la dottoressa Rossella CERAMELLI, *responsabile*

medici controllo INPS NidiL CGIL nazionale.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. S. 1299 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	62
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	65
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.05.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. S. 1299 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 10^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale deliberato dal Governo, in occasione del suo esame da parte delle Commissioni riunite VI e X della Camera ed ha espresso in quella sede un parere favorevole con condizioni. Chiarisce quindi che il testo è stato modificato nel corso della discussione in prima lettura alla Camera e che la sua relazione farà riferimento principalmente alle modifiche introdotte dalla Camera.

Ciò premesso, riferisce che l'articolo 1, commi 1-6-*octies*, reca disposizioni per la riduzione di prezzi dell'energia elettrica. A parte alcune modifiche ai primi commi, la Camera ha introdotto un comma 6-*bis*, recante misure finalizzate alla promozione

della competitività delle imprese industriali; un comma *6-ter*, finalizzato ad agevolare i clienti nella comparabilità delle offerte contrattuali; un comma *6-quater*, che dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuova l'installazione dei contatori elettronici e provveda perché i dati di lettura dei contatori siano disponibili per i clienti in forma aggregata.

La Camera ha inoltre introdotto due commi aggiuntivi che prevedono controlli dei dispositivi di misura: più precisamente, il comma *6-sexies* dispone una ricognizione dei regolamenti per l'esecuzione dei controlli metrologici; e il comma *6-septies* dispone affinché siano disciplinati anche i controlli sugli strumenti di misura già messi in servizio.

La Camera ha introdotto, ancora, un comma *6-octies* che reca norme per promuovere un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse.

L'articolo 1, ai commi *7-8-quater*, reca norme in materia di attestato di prestazione energetica per gli edifici. I commi 7 e 8 hanno eliminato l'obbligo di certificare la prestazione energetica in caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito e di allegare l'attestato ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari; hanno inoltre sostituito la nullità del contratto, in caso di mancata allegazione dell'attestato, con una sanzione amministrativa pecuniaria.

La Camera ha introdotto un comma *7-bis* che consente anche alle imprese non costituite in forma di persona giuridica di essere individuate come soggetto « terzo responsabile dell'impianto termico » ovvero delegate dal responsabile dell'impianto.

La Camera ha introdotto anche un comma *8-bis*, con il quale si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, e un comma *8-ter*, che apporta modifiche e integrazioni al regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

La Camera ha introdotto, ancora, un comma *8-quater*, che prevede che gli annunci di locazioni ad uso turistico, nel caso riguardino un periodo di quattro mesi l'anno, non debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

L'articolo 1, comma 10, riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica. La norma specifica che nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.

La Camera ha introdotto una specificazione sulle emissioni di processo e ha posto il limite massimo di 40.000 Mwh elettrici annui per l'energia immessa nel sistema elettrico per gli impianti pilota.

L'articolo 1, commi 11-14, riformula le norme relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente.

L'articolo 1, comma 15, congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti al 4,5 per cento per il 2014, al fine di evitare l'aumento previsto di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti.

L'articolo 1, comma 16, è stato sostituito dalla Camera, che ha modificato il criterio cui far capo per determinare il valore di rimborso che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

La Camera ha poi inserito alcuni commi aggiuntivi in tema di gas naturale. In particolare, il comma *16-bis* contiene disposizioni riguardanti lo stoccaggio del gas, mentre il comma *16-ter* prevede l'obbligo di effettuare contestualmente, nel mercato a termine del gas naturale, un'offerta di vendita e un'offerta di acquisto di

un volume di gas naturale pari al 5 per cento del totale annuo immesso dal soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL.

Il comma 16-*quater* dà impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

L'articolo 2, commi 1-1-*bis*, reca norme di riforma della disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

L'articolo 2, comma 2, introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa (di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012). Una prima modifica riguarda l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa. Ai fini del riconoscimento da parte del ministro dello sviluppo economico di tali situazioni di crisi, l'istanza della regione interessata è possibile, ma non è più indispensabile.

È inoltre soppressa la disposizione che escludeva dall'ambito di intervento della disciplina sulla riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. Pertanto, in conseguenza di tale modifica, anche in relazione a tali situazioni potrà intervenire il riconoscimento ministeriale.

Un'ulteriore modifica estende il regime di finanziamenti agevolati, collegato al Piano di promozione industriale, alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale, diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

L'articolo 3, che la Camera ha modificato, istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

I commi da 1 a 10 e 14 dell'articolo 4, che sono stati oggetto di alcune modifiche nel corso dell'esame presso la Camera,

recano disposizioni concernenti la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale.

L'articolo 4, commi 11-13, reca misure per l'area di crisi complessa del porto di Trieste.

L'articolo 4-*bis*, introdotto dalla Camera, modifica gli allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), al fine di escludere dal novero delle opere sottoposte a valutazione ambientale di competenza dello Stato e delle regioni (elencate rispettivamente all'allegato II e all'allegato III alla parte seconda del codice dell'ambiente) quelle destinate a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, se rappresentate da interventi di confinamento fisico finalizzati alla messa in sicurezza dei siti inquinati.

L'articolo 4-*ter*, introdotto dalla Camera, prevede, al comma 1, misure per accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone. In particolare, si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL e la destinazione alle finalità precedentemente indicate. È prevista poi la nomina di un commissario straordinario delegato provvisto di poteri derogatori per la velocizzazione delle procedure progettuali.

Il comma 2 prevede, per la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia-Caffaro, i seguenti passaggi: la nomina di un commissario straordinario delegato provvisto di poteri derogatori per la velocizzazione delle procedure progettuali; e l'istituzione di una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbli-

che stanziata per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato.

Il comma 3 prevede che i commissari di cui ai commi 1 e 2 curino le fasi progettuali e le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti interessati.

L'articolo 5, commi 1-6, reca norme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. In particolare, il comma 1 incrementa per il 2014 le risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

La Camera ha introdotto nell'articolo 5 due commi aggiuntivi. In base al comma 1-*bis*, la dotazione aggiuntiva del Fondo deve essere destinata in modo particolare alle piccole e medie imprese. In base al comma 1-*ter* il Ministero per lo sviluppo economico dovrà rendere pubblico in un apposito spazio *web* il bilancio annuale del Fondo. In base al comma 2-*bis*, i procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione delle merci ai fini dell'espletamento delle formalità doganali devono essere conclusi entro termini precisi, per il cui mancato rispetto è prevista una sanzione.

L'articolo 5, commi 7-9 – sui quali sono intervenute limitate modifiche apportate dalla Camera – reca norme volte ad agevolare l'ingresso e soggiorno di studenti residenti all'estero o di lavoratori extracomunitari che siano o siano stati impegnati in qualificata attività di ricerca.

L'articolo 5, comma 7-*bis*, introdotto dalla Camera, prevede che nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo siano coinvolte, ove possibile, le comunità d'origine italiana presenti all'estero e, in particolare, gli organismi di rappresentanza, ovvero il Comitato degli italiani all'estero e la Conferenza generale degli italiani all'estero.

L'articolo 5, comma 9-*bis*, reca norme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese mediterranee. La Camera ha

approvato un emendamento volto ad autorizzare la società Finest ad operare nei Paesi del Mediterraneo.

L'articolo 6, commi 1-7, prevede misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese. In particolare, il comma 1 consente l'accesso da parte delle piccole e medie imprese a finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10 mila euro. La Camera ha stabilito che l'erogazione dei benefici per la digitalizzazione delle imprese può avvenire anche nell'ambito della pianificazione degli interventi del Fondo di sviluppo e coesione e del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Ha inoltre specificato che i contributi possono essere destinati anche a interventi per la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro; inoltre, i contributi possono essere destinati anche a permettere il collegamento a Internet mediante tecnologia satellitare.

I commi 4-*bis*, 4-*ter* e 5-*bis*, introdotti dalla Camera, prevedono l'applicazione delle disposizioni del decreto del ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni; introducono misure relative alla posa in opera delle infrastrutture digitali a banda larga e ultralarga con il fine di consentire l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale; prevedono misure per lo sviluppo di soluzioni innovative volte a colmare il *digital divide* in relazione alla banda larga ed ultralarga e per una mappatura della rete di accesso ad Internet.

L'articolo 6, comma 8, disciplina il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali. La Camera ha specificato che dovranno essere oggetto di rilascio le frequenze televisive digitali terrestri interessate da situazioni interferenziali che risul-

tino esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e quelle oggetto delle procedure di precontenzioso « EU-Pilot » esistenti alla medesima data.

Il comma 9 dell'articolo 6 prevede l'erogazione di misure compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario delle frequenze di cui al comma 8. La Camera ha specificato che gli indennizzi saranno destinati ai soggetti che, a seguito della nuova pianificazione operata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non rientrano più nella graduatoria dei soggetti abilitati alla trasmissione televisiva digitale terrestre in ambito locale. La Camera ha inoltre demandato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire le modalità e le condizioni economiche secondo i cui i titolari di diritti d'uso di frequenze televisive hanno l'obbligo di cedere una quota della loro capacità trasmissiva, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti che procedano al rilascio volontario delle frequenze oggetto di situazioni interferenziali.

L'articolo 6, commi 10-14-*bis*, reca misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese. In particolare, i commi da 10 a 14 prevedono detrazioni per le spese delle piccole e medie imprese per interventi volti a garantire una determinata velocità di connettività minima. La Camera ha precisato che l'erogazione del credito di imposta per la connettività delle piccole e medie imprese può avvenire anche nell'ambito della pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal fondo per lo sviluppo e coesione e dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il comma 14-*bis* – introdotto dalla Camera – prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale possa stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate e di strutture finalizzate a raccogliere segnalazioni di incidenti informatici.

L'articolo 7 reca norme per la razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di *standard* internazionale.

L'articolo 8, che recava norme volte a contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, è stato soppresso dalla Camera.

L'articolo 9, modificato dalla Camera, prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.

L'articolo 10 dispone la concentrazione in capo ad alcune delle sezioni specializzate in materia di impresa di tribunali e di corti d'appello di una serie di controversie civili che coinvolgono società con sede all'estero. La Camera ha inserito un comma che istituisce, senza oneri aggiuntivi né incrementi di dotazioni organiche, una sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della Corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano.

L'articolo 11, comma 1, reca misure per la risoluzione di crisi aziendali, in particolare prevedendo un'agevolazione tributaria sui finanziamenti erogati dalle società finanziarie.

Il comma 2 del medesimo articolo introduce un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a procedura concorsuale, con riferimento all'affitto o all'acquisto di aziende o rami d'azienda o complessi di beni e di contratti di imprese sottoposte a procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o – come specificato dalla Camera – liquidazione coatta amministrativa. Il comma 3 stabilisce che l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative suddette costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle norme vigenti che prevedono in alcune fattispecie la corresponsione in unica soluzione dell'indennità di mobilità spettante o – come specificato dalla Camera – del trattamento di disoccupazione ASpI o mini-ASpI spettante.

I commi da 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 11 sono stati introdotti dalla Camera e riguardano sempre la materia della risoluzione di crisi aziendali. Il comma 3-*bis* fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 2526, comma 4, del codice civile, secondo cui la cooperativa cui si applicano le norme sulla S.r.l. secondo cui questa

può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. L'interpretazione autentica stabilisce che la norma si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

Il comma 3-ter integra la normativa riguardante la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge n. 347 del 2003), per prevedere che, nel caso di un programma di cessione dei complessi aziendali autorizzato, ma non ancora realizzato dopo una prima proroga, il Ministero per lo sviluppo economico possa, a determinate condizioni, disporre una ulteriore proroga per un massimo di 24 mesi, in luogo dei 12 previsti dalla normativa vigente.

Il comma 3-quater stabilisce che sono considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva, ma solo a determinate condizioni.

Il comma 3-quinquies reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi-bis), sulla vendita di aziende in esercizio, nell'ambito della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto-legge n. 136 del 2013. L'interpretazione enuncia i casi in cui è comunque legittima la vendita di aziende e rami d'azienda in esercizio.

L'articolo 12, modificato dalla Camera, reca un insieme di misure volte nel loro complesso a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e in particolare ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese.

L'articolo è stato oggetto in alcuni punti di modifiche da parte della Camera. In particolare, è stato aggiunto un comma 6-bis, che consente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di prestare garanzia in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento, sottoscrivano i nuovi strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese.

È stato altresì aggiunto un comma 7-bis, che rimanda ad un successivo de-

creto ministeriale l'individuazione delle modalità per compensare nell'anno 2014 le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

È stato infine aggiunto dalla Camera un comma 7-ter, finalizzato ad eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal 1° marzo 2014.

L'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 6-bis, reca disposizioni concernenti la realizzazione delle opere per EXPO 2015. Tra le modifiche apportate dalla Camera si segnala in particolare l'introduzione del comma 6-bis, che autorizza la società UIR-Net Spa, soggetto attuatore della piattaforma logistica nazionale, a stipulare un'apposita convenzione con Expo 2015 Spa, Fiera di Milano Spa e Agenzia delle dogane per le finalità di Expo 2015 e, in particolare, per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale (che rappresenta uno dei servizi della piattaforma logistica nazionale).

La Camera ha inserito nell'articolo 13 anche un comma 1-bis che impone al CIPE di pubblicare in un'apposita sezione del proprio sito *web* un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. L'anagrafe deve essere aggiornata con cadenza almeno trimestrale e deve indicare per ogni provvedimento la consistenza delle risorse revocate e la loro nuova destinazione; lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate.

L'articolo 13, commi 4-7, destina risorse a interventi immediatamente cantierabili per favorire la competitività dei porti italiani. Modifiche approvate dalla

Camera assegnano inoltre risorse, sia pure sotto determinate condizioni, per il progetto « Completamento schema idrico Baisento-Bradano », nonché all'attuazione del PMIS *Port Management Information System*, sistema informativo per la gestione portuale.

Il comma 7-*bis*, introdotto dalla Camera nell'articolo 13, autorizza spese per il parziale indennizzo dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) a seguito di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere.

Il comma 9-*bis*, anch'esso introdotto dalla Camera nell'articolo 13, destina risorse per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale nella regione Campania, per il biennio 2014-2015.

La Camera ha poi riformulato, all'articolo 13, il comma 10 e vi ha inserito il comma 11-*bis*. I due commi recano disposizioni finalizzate a garantire, in particolari situazioni, la prosecuzione dei lavori connessi a contratti di appalto e subappalto per opere pubbliche.

I commi 14 e 15 prevedono misure per la concorrenza nei servizi aeroportuali, stabilendo l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte; prevedono inoltre la successiva verifica, da parte dell'ENAC e – a seguito di una modifica approvata dalla Camera – dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del rispetto di tali procedure.

Il comma 15-*bis*, introdotto dalla Camera, fissa a euro 0,50 il valore massimo dei parametri per la definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA).

L'articolo 13, commi 24-28, reca norme per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l'attrattività turistica. In particolare, i

commi da 24 a 26 tendono a conseguire il fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedendo un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Più in particolare, per il comma 24 come risultante dall'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, i progetti finanziati possono individuare uno o più interventi tra loro coordinati e ogni comune interessato potrà presentarne solo uno. La Camera ha modificato il testo originario del decreto-legge prevedendo l'estensione anche alle Unioni di comuni della possibilità di accedere al finanziamento e l'aumento fino a 20 mesi del termine per la conclusione del progetto finanziato. I criteri per l'utilizzo di queste risorse saranno disciplinati, secondo il comma 25 come risultante dall'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, da un decreto del ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il ministro per la coesione territoriale. Successivamente una convenzione sarà stipulata tra il ministro e l'ANCI per la relativa attuazione.

La Camera ha introdotto un comma 25-*bis* che obbliga gli enti locali ad inviare le relazioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica all'Osservatorio per i servizi pubblici locali (presso il Ministero per lo sviluppo economico).

L'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Camera, contiene – ma formulata diversamente, e precisamente sotto forma di novella ad altra legge – la modifica del codice della strada in materia di carrelli già prevista nell'articolo 13, comma 12, del decreto in esame, che è stato quindi soppresso.

L'articolo 14 reca una serie di misure intese al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare e al rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S), osserva che, nonostante quanto riferito dagli organi di stampa, nel corso dell'esame alla Camera il finanziamento per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano non è stato propriamente ripristinato, essendo stato previsto soltanto che le risorse revocate tornino ad essere utilizzate per il completamento dello schema idrico nella misura in cui non siano utilizzate per le finalità del decreto in esame.

Dopo aver quindi sottolineato l'importanza che l'opera in questione riveste per la regione Basilicata e la necessità di stanziare risorse per lo sviluppo e la crescita delle aree meno ricche del Paese, chiede al relatore di prevedere come condizione per il parere favorevole quella che siano integralmente ripristinate le risorse previste dalla delibera CIPE n. 146 del 2006 per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano, preannunciando che, in caso contrario, il voto del suo gruppo sulla proposta di parere sarà contrario.

Chiede inoltre al presidente se corrisponda al vero la notizia riportata da alcuni organi di stampa, seconda la quale la maggioranza intenderebbe far decadere alcuni dei decreti-legge in corso di conversione.

Renato BALDUZZI, *presidente*, risponde al deputato Dell'Orco che la Conferenza dei capigruppo del Senato riunitasi ieri ha confermato per la settimana in corso la discussione in Assemblea dei decreti-legge già previsti nel calendario dei lavori, vale a dire i decreti n. 146 del 2013 (riduzione della popolazione carceraria), n. 145 del 2013 (piano « Destinazione Italia »), n. 151 del 2013 (disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità) e n. 2 del 2014 (proroga missioni internazionali). La Conferenza dei capigruppo ha altresì convenuto che i lavori della prossima settimana non potranno che riguardare i soli decreti-legge in scadenza già previsti dal calendario, con l'aggiunta, se modificato dalla Camera, di quello recante proroghe di termini (C. 2027). A sua volta, la

Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera riunitasi ieri ha per il momento preso una decisione soltanto in merito al decreto-legge n. 149 del 2013 (abolizione del finanziamento pubblico dei partiti), la cui discussione in Assemblea inizierà domani alle ore 11. Nessuna decisione è stata assunta nelle due Conferenze in merito all'eventuale non conversione di uno o più decreti.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) rileva che l'articolo 14 del decreto-legge in titolo, che reca misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare, prevede, tra l'altro, l'assunzione di duecentocinquanta unità di personale da destinare a funzioni ispettive. Premesso che, anziché prevedere l'assunzione di nuovo personale, si dovrebbe, a suo giudizio, promuovere la mobilità tra le pubbliche amministrazioni, alcune delle quali, per esempio quella della difesa, hanno organici in esubero, osserva che, in ogni caso, le misure previste dall'articolo 14 impiegano per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare soltanto l'amministrazione dello Stato, laddove sarebbe utile coinvolgere in questa lotta, d'intesa con le regioni, anche il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere locali, che hanno competenza in questo campo. Invita quindi il relatore a valutare la possibilità di inserire un'indicazione in questo senso nella sua proposta di parere.

Renato BALDUZZI, *presidente*, premesso che la lotta contro il lavoro sommerso e irregolare è una competenza tipicamente statale, attenendo a profili di sicurezza e di garanzia di diritti individuali, la cui tutela deve essere assicurata sull'intero territorio nazionale, reputa che un coinvolgimento delle regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, potrebbe comunque essere previsto. Quanto al finanziamento per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano, ritiene che si tratti di un punto che, se non esula dalle competenze della Commissione, è comunque al limite delle stesse.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, ritiene che la richiesta del senatore Dalla Zuanna possa essere accolta, sotto forma di osservazione, e che parimenti possa essere accolta la richiesta del deputato Dell'Orco, sotto forma di un auspicio da inserire tra le premesse del parere.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) chiede che il richiamo alla necessità di assicurare il ripristino delle risorse per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano sia inserito nel parere quanto meno in termini di osservazione.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, formula in conclusione una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Michele MOGNATO (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame, nel testo iniziale del Governo, riportava il contenuto del progetto di legge approvato su questa materia dalla Camera dei deputati nella corrente legislatura (C. 1154 e abbinati) e che il testo oggi all'esame è quello risultante dalle modifiche apportate al decreto dal Senato.

Quindi, dopo aver premesso che il provvedimento tocca solo marginalmente le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, riferi-

sce sinteticamente che l'articolo 1 dispone l'abolizione del rimborso ai partiti e movimenti politici delle spese per le consultazioni elettorali e dei contributi pubblici loro erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento. L'abolizione avviene nei termini specificati dall'articolo 14. Questo prevede che i partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e il cui termine di erogazione non è ancora scaduto continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure: nell'esercizio in corso, il finanziamento è riconosciuto integralmente; nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

L'articolo 2 definisce i partiti politici come libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale e precisa che l'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del decreto in esame. L'articolo 18 stabilisce in modo più specifico cosa debba intendersi per partiti e movimenti politici ai fini del decreto in esame.

L'articolo 3 prevede che i partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto. Sono quindi disciplinati i contenuti necessari dello statuto e le forme di adozione e di pubblicità dello stesso. Lo statuto deve essere trasmesso alla Commissione già prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ha dettato norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici e misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi e ha delegato il Governo ad adottare un testo unico delle leggi concernenti il finanzia-

mento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Il nome della Commissione viene mutato in quello di « Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ». Ai sensi dell'articolo 9 citato, la Commissione in questione ha sede presso la Camera dei deputati ed è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal primo presidente della Corte di cassazione, uno dal presidente del Consiglio di Stato e tre dal presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni anzidette, con atto congiunto dei presidenti del Senato e della Camera, che individua anche, tra i componenti, il presidente della Commissione. È previsto che i componenti della Commissione non ricevano alcun compenso o indennità per l'attività prestata nell'organo e che per la durata dell'incarico non possano assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

La Commissione, verificata la conformità degli statuti alle norme di legge, iscrive il partito in un apposito registro dei partiti riconosciuti ai sensi del decreto.

L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto, che prevedono, rispettivamente, detrazioni per le erogazioni liberali in denaro disposte in favore di partiti politici; la possibilità di destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti; e l'estensione ai partiti e movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, nonché delle disposizioni in materia di contratti di solidarietà.

Nel registro – che è pubblico – sono evidenziati in due separate sezioni i partiti politici che posseggono i requisiti richiesti perché le erogazioni in loro favore beneficino del regime di detrazioni di cui all'articolo 11 e quelli che posseggono i requisiti per beneficiare del riparto volontario delle quote del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sono dettate norme per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei bilanci, compresi i rendiconti, dei partiti, nonché per la trasparenza e pubblicità dei dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.

Sono previste altresì misure per assicurare la trasparenza e la pubblicità delle erogazioni liberali, per importi superiori a 5 mila euro l'anno, a favore degli stessi soggetti. Si prevede che al bilancio dei partiti siano allegati i bilanci delle sedi regionali o infraregionali e che le articolazioni regionali dei partiti dotate di autonomia che ricevano proventi superiori ai 150 mila euro debbano avvalersi di una società di revisione dei conti o di un revisore legale iscritto nei registri.

Sono dettate misure dettagliate per la verifica, da parte della Commissione di garanzia, del rispetto della regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti.

Sono previste misure sanzionatorie a carattere amministrativo, consistenti per lo più nella riduzione delle somme spettanti in base al decreto, per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

Sono previste norme per promuovere la parità di accesso dei due sessi alle cariche elettive.

Quanto ai benefici previsti per i partiti, il decreto stabilisce che, dal 2014, i partiti iscritti nel registro, ad esclusione di quelli che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta, qualora soddisfino determinati requisiti di rappresentatività, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato attraverso detrazioni di cui all'articolo 11 ovvero alla ripartizione annuale delle risorse destinate dai cittadini con il mecca-

nismo del due per mille. I due tipi di benefici possono sommarsi ovvero i partiti possono avere diritto soltanto al secondo, qualora non in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al primo tipo di beneficio.

Le erogazioni liberali sono consentite solo a condizione che siano effettuate con modalità idonee ad assicurarne la tracciabilità. In ogni caso, i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a 100 mila euro. Lo stesso divieto si applica ai gruppi di società e alle società controllate e collegate secondo le modalità che dovranno essere definite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il divieto non si applica in ogni caso ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici.

Sono previste misure per consentire la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica attraverso SMS e attraverso le utenze di telefonia fissa.

È stabilito che la tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di specifiche sanzioni amministrative.

Sono previste norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.

Quanto all'estensione ai partiti e movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, nonché delle disposizioni in materia di contratti di solidarietà – di cui si è già fatto cenno – il decreto prevede che ai partiti e alle loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal nu-

mero dei dipendenti, sono estese, entro certi limiti di spesa, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726.

È previsto che le risorse che si rendono disponibili per effetto dei tagli di finanziamento previsti dal decreto siano destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Infine si prevedono disposizioni in materia di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), nelle cui premesse si richiama, ma solo per una presa d'atto, un punto del provvedimento che interessa più da vicino le competenze della Commissione.

Renato BALDUZZI, *presidente*, concorda con il relatore sul fatto che il provvedimento tocca le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali in modo molto limitato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emergenza e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Rinvio dell'esame*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, avverte i commissari che la Commissione di merito – vale a dire la VI Commissione della Camera – che era inizialmente convocata

in questa settimana per proseguire l'esame del provvedimento in titolo, ha nella giornata di ieri sconvocato le sue sedute. Ritiene pertanto che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe rinviare l'esame del provvedimento, anche per verificare la possibilità di esprimersi in una prossima seduta sul testo risultante dagli emendamenti che dovessero essere approvati in sede referente.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatore*, concorda con il pre-

sidente sull'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (S. 1299 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1299, approvato, con modificazioni, dalla Camera, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante « Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 », in corso di discussione presso le Commissioni riunite 6^a e 10^a del Senato;

richiamato il parere espresso il 29 gennaio 2014 sul testo iniziale del provvedimento (C. 1920), durante il suo esame da parte delle Commissioni riunite VI e X della Camera;

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, tendenzialmente unificato dalla finalità del sostegno o del rilancio dell'economia;

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non implicando che gli interventi in materia di sviluppo economico spettino esclu-

sivamente alla competenza dello Stato, comporta tuttavia l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;

numerose disposizioni sono riconducibili altresì ad ulteriori ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;

considerato, in particolare, che:

il comma 10 dell'articolo 1 integra il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa sull'energia geotermica, per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici;

la materia dell'energia geotermica è riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato – come la Corte costituzionale ha ribadito anche in una sentenza concernente in modo specifico la materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »

(n. 383 del 2005) – può chiamare in sussidiarietà in capo a propri organi funzioni relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni nella forma forte dell'intesa;

analogo ragionamento può svolgersi per le disposizioni di cui all'articolo 13 che intervengono in una materia, quella dei porti, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

all'articolo 2, comma 2, si modifica la disciplina per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, tra l'altro eliminando la necessità di una istanza in tal senso della regione competente per territorio, e si prevede l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale anche alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse;

le misure di cui all'articolo 6, commi 1-3, consistenti in finanziamenti finalizzati all'innovazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili alla materia « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

la misura introdotta dalla Camera con il comma 15-*bis* dell'articolo 13, volta a fissare il valore massimo dei parametri per l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, evoca l'esigenza di mettere in atto strumenti efficaci affinché essa venga applicata da tutte le regioni interessate da traffico di aviazione civile;

le misure di cui all'articolo 13, commi 24-28, finalizzate a migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, sono ricondu-

cibili alla competenza legislativa concorrente nella materia della « valorizzazione dei beni culturali e ambientali »,

evidenziata l'opportunità di distinguere, per quanto riguarda gli interventi di sostegno allo sviluppo aeroportuale mediante l'attribuzione di risorse alle compagnie aeree, la fattispecie in cui le risorse medesime sono erogate da enti pubblici, che ai sensi della normativa europea devono prevedere la selezione dei destinatari attraverso procedure di evidenza pubblica, da quelle in cui le risorse derivano direttamente da iniziative private, non soggette alle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 10, si preveda che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;

2) all'articolo 2, comma 2, si preveda che l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio; analogamente, si preveda che anche l'individuazione di crisi industriali diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione, avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio;

3) all'articolo 6, per quanto ivi previsto ai fini del sostegno all'innovazione delle piccole e medie imprese, si individuino modalità di coordinamento tra gli strumenti normativi e di sostegno messi in atto dal Governo e quelli attivati dalle regioni per le medesime finalità;

4) all'articolo 13, comma 4, si preveda l'intesa (anziché il parere) delle regioni interessate nell'individuazione degli

interventi da realizzare nei porti; al comma 7, si preveda l'intesa della regione nella nomina del commissario delegato del Governo per la realizzazione degli interventi nei porti;

5) all'articolo 13, comma 15-*bis*, introdotto dalla Camera e finalizzato a fissare a 0,50 euro il valore massimo dei parametri per l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, sia indicato l'impegno a stabilire d'intesa tra lo Stato e le regioni un termine entro il quale dar corso all'applicazione dell'imposta stessa su tutto il territorio nazionale, nonché siano indicati i meccanismi di riparto, tra le differenti regioni, delle risorse introitate attraverso le società di gestioni degli scali, quando il disagio provocato dalla emissioni sonore degli aeromobili ricade su più di un territorio regionale;

6) all'articolo 13, commi 24-28, si preveda un coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse ivi stanziati per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, e nella concreta destinazione delle stesse risorse ai progetti presentati dai comuni;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare auspicabile che si provveda quanto prima all'integrale ripristino delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 146 del 2006 per il completamento dello Schema idrico Basento-Bradano;

b) si valuti l'opportunità di coinvolgere, d'intesa con le regioni, il personale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

ALLEGATO 2

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 2096 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2096, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante « Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore », in corso di discussione presso la I Commissione della Camera;

preso atto che l'articolo 5, comma 4, prevede che alle fondazioni e alle associa-

zioni i cui organi direttivi siano determinati nella composizione in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o di movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano a titolo di liberalità somme o contribuiscano in misura rilevante al finanziamento di iniziative – oltre che di partiti, movimenti politici o parlamentari – anche di consiglieri regionali, si applicano le disposizioni dettate per la trasparenza e la pubblicità degli statuti e dei bilanci dei partiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	66
Sulla povertà minorile.	
Audizione di rappresentanti del CENSIS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	66

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla povertà minorile.

Audizione di rappresentanti del CENSIS.
(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Concetta VACCARO, responsabile settore welfare e salute del CENSIS, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sandra ZAMPA (PD) e Vanna IORI (PD), nonché i senatori Donella MATTESINI (PD) e Manuela GRANAIOLA (PD).

Concetta VACCARO, responsabile settore welfare e salute del CENSIS, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3
SEDE REFERENTE:	
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	8
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	12

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 70 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	22
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	33
SEDE CONSULTIVA:	
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (AssoArpa), di Federambiente, di Confindustria e del CNR	37
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	38
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	38

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	39

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI)-settore medici fiscali INPS, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), nonché di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISL-medici, UIL-FPL medici e NidiL-CGIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. S. 1299 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	62
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	65
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	66
Sulla povertà minorile.	
Audizione di rappresentanti del CENSIS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	66

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,20



17SMC0001820